



## "GESTIONE FLUIDI DI STRATO"

Integrazioni alla procedura di verifica di assoggettabilità  
"Concessione di Coltivazione Irminio - Prova di Produzione Lunga Durata  
per 3 pozzi esplorativi in C.da Buglia Sottana nel Comune di Ragusa"  
ID\_VIP: 3283

**Relazione tecnico-illustrativa**

			M. Miceli		
			M. Stainoh		
		9/11/2016	L. Iurato	L. Iurato	A.Pica
<b>Rev.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Compil.</b>	<b>Cont.</b>	<b>Approv.</b>

## INDICE

1.	DESCRIZIONE DEI FLUIDI DI STRATO .....	3
1.1	Produzione dei fluidi in giacimento .....	3
1.2	Trattamento dei fluidi in superficie.....	5
1.3	Quantità di acque di strato prodotte dal Pozzo Irminio 6B.....	7
1.4	Caratterizzazione delle acque di strato prodotte da pozzo Irminio 6B7	
1.5	Caratterizzazione delle acque di strato come rifiuto .....	19
1.6	Frequenza di trasferimento delle acque di strato.....	19
1.7	Impianto di trattamento delle acque di strato.....	19
1.8	Metodologia di trattamento dei fluidi di strato .....	20
1.8.1	<i>Trattamento fisico-chimico.....</i>	<i>21</i>
1.8.2	<i>Trattamento biologico .....</i>	<i>21</i>
1.8.3	<i>Trattamento di filtrazione .....</i>	<i>21</i>
1.8.4	<i>Trattamento fanghi.....</i>	<i>21</i>
1.8.5	<i>Conclusione del processo.....</i>	<i>22</i>

## 1. DESCRIZIONE DEI FLUIDI DI STRATO

### 1.1 Produzione dei fluidi in giacimento

I giacimenti ad olio, in maniera generale, sono composti da uno strato superiore di gas (gas-cap), uno strato di olio e uno strato inferiore di acqua, normalmente chiamato acquifero. Con il termine "fluidi" o "acqua di strato" si intendono le acque naturalmente presenti insieme agli idrocarburi all'interno dei giacimenti e che vengono estratte insieme agli idrocarburi stessi.

La distribuzione dei fluidi, oltre ad essere risultato di una segregazione gravitazionale per il diverso peso degli stessi, è una funzione delle curve di pressione capillare che dipende dalla litologia dell'intervallo mineralizzato (Figura n. 1).




Figura n. 1: *Distribuzione della saturazione d'acqua nell'intervallo mineralizzato- diverse litologie*

Il "gas-cap" e la sua estensione sono sottoposte alle caratteristiche chimiche dell'idrocarburo, ed in particolare dal diagramma di fase (Figura n. 2). Come si evince dalla figura, un giacimento può non avere un gas cap in un primo momento per poi svilupparlo man mano che la pressione scende per effetto della produzione fino a trovarsi sotto la pressione di bolla.

Similarmente, un acquifero può evolvere nel tempo spiazzando l'olio dai pori, sempre per effetto della diminuzione della pressione nel giacimento, effetto che si conosce come innalzamento della "tavola d'acqua". Proprio per questo motivo, un giacimento può non avere produzione di acqua

in un primo momento, per poi svilupparla nel tempo, in proporzione sempre crescente. Nella terminologia del settore, l'improvvisa produzione d'acqua per effetto dell'innalzamento della tavola d'acqua prende il nome "water breakthrough", mentre la percentuale d'acqua nella produzione viene chiamata "watercut" (o WCUT), entrambi termini presi dalla terminologia inglese.

In presenza di un acquifero, in genere, la produzione d'acqua è bassa o nulla all'inizio dello sfruttamento. In questa fase l'eventuale acqua prodotta è quella presente nei pori o in zona di transizione. Man mano che si va avanti nel tempo l'acquifero prende il posto dell'olio avvicinandosi al pozzo. La proporzione di acqua sui fluidi totali tende ad aumentare finché, dopo un lungo periodo di produzione, l'elevato quantitativo di acqua e la bassa produzione di olio rendono lo sfruttamento del giacimento non più economico, determinando il suo abbandono.




Figura n. 2: *Diagramma fase olio-gas*

Il progetto di sviluppo del giacimento Irminio prevede la realizzazione di 3 nuovi pozzi in Contrada Buglia Sottana di cui il pozzo denominato Irminio 6B è stato da poco completato ed attualmente si trova nella fase di accertamento minerario. Dalle analisi dei dati acquisiti e dagli studi di giacimento, il campo Irminio è composto da un petrolio sotto-saturo, cioè con presenza

di un gas-cap. Essendo la spinta dell'acquifero debole, la produzione di acqua nei pozzi in esercizio è inferiore al 10%. Il pozzo Ir.6B, essendo di recente perforazione e più alto strutturalmente, produce un quantitativo di acqua di strato ancora più basso. Si prevede che lo stesso aumenterà nel tempo man mano che l'acquifero si espande nel giacimento.

Va evidenziato il fatto che il pozzo Irminio 4 (distante circa 1 km dal pozzo Irminio 6) produce da circa 8 anni e la produzione di acqua è intorno al 10 quindi presumibilmente il pozzo Irminio 6 nei prossimi due anni avrà una produzione di acqua di strato molto contenuta.

## 1.2 Trattamento dei fluidi in superficie


In un sito di estrazione sono presenti apparecchiature di superficie che servono a raccogliere i fluidi di giacimento, separare il greggio dalle altre fasi e garantire il trattamento sufficiente a rendere quest'ultimo trasportabile. Seguendo questo schema gli impianti di superficie per la separazione e il trattamento, definiti genericamente come impianti di trattamento, partono dalla testa del pozzo di produzione e arrivano fino allo stoccaggio del greggio.

Il fluido prodotto da un giacimento a olio, nel corso della fase iniziale, arriva alla testa del pozzo produttivo come una miscela di più fasi. La fase predominante liquida è l'olio greggio, saturo di idrocarburi leggeri disciolti alle condizioni di testa pozzo (pressione e temperatura d'erogazione). La seconda fase che si accompagna alla produzione del greggio è il gas associato, che si trova in condizioni di equilibrio termodinamico con la fase liquida. Conseguentemente, la fase di gas associato al greggio si trova nella condizione di saturazione in idrocarburi pesanti (punto di rugiada in idrocarburi) alla pressione e alla temperatura di erogazione. In molti casi, come quello del pozzo Irminio 6B, nel fluido erogato è presente una terza fase: acqua di strato. Anche quest'ultima è in condizioni di equilibrio con le due precedentemente descritte e pertanto il gas associato sarà saturo d'acqua (punto di rugiada in acqua). La fase acqua libera consiste nell'acqua di strato, cioè proveniente direttamente dallo strato produttivo. La principale caratteristica dell'acqua di strato è quella di avere di solito un alto contenuto salino. Quando la salinità è molto elevata la parte predominante è costituita da cloruri.

All'inizio della produzione di un giacimento a olio l'acqua di strato non è presente o è presente in piccole percentuali, mentre negli anni successivi, come spiegato nella sezione precedente, la percentuale d'acqua tende ad aumentare anche a valori sopra il 50% sul totale di liquido.

Il fluido di giacimento una volta estratto viene avviato alla fase di separazione al fine di separare la fase acqua eventualmente presente nel fluido di giacimento. Nelle normali condizioni di separazione, cioè quando l'olio ha viscosità modesta e densità medio bassa, la separazione dell'acqua, e quindi l'ottenimento di tale specifica, non comportano particolari accorgimenti. È infatti sufficiente prevedere al posto di semplici separatori bifase, gas-olio, dei separatori trifase, gasolio-acqua, che permettano di separare anche le due fasi liquide, come nel caso di

installazione prevista nel campo Pozzi di Buglia Sottana ed indicato in maniera esemplificativa nella figura A.



Il meccanismo di separazione delle gocce di liquido sospese nella fase gassosa è infatti esattamente lo stesso, come molto simili sono i sistemi di coalescenza delle gocce disperse in fase gas e quindi in sostanza gli interni usati, identici anche come installazione come indicato in maniera esemplificativa nella fig. B

Nei campi a olio il separatore più utilizzato è di tipo orizzontale, e deve dare al fluido un tempo di permanenza sufficiente affinché la fase di gas dispersa nel liquido possa essere separata e raggiungere l'interfaccia tra i due fluidi durante il tragitto del liquido nel separatore stesso.

La separazione liquido/liquido, se non intervengono fattori anomali come quelli relativi a oli molto viscosi, può essere affrontata in modo molto semplice. È prassi consolidata e suffragata da molti test condotti in campo che la dimensione delle gocce d'acqua da separare per ottenere un'adeguata disidratazione sia dell'ordine di 100-150 nm. Ciò significa che, progettando adeguatamente un separatore in modo che le gocce di diametro maggiore o uguale a quello prefissato possano compiere il tragitto verticale dall'interfaccia gas-olio a quella olio-acqua, è possibile ottenere un contenuto d'acqua residua inferiore allo 0,5% in volume richiesto.

Relativamente alla scelta dei materiali, la separazione olio-acqua non presenta grandi differenze rispetto a quella gas-olio. Anche i pacchi lamellari sono costruiti con lamiere molto sottili di acciaio inox (AISI 304 o altri tipi ancora più pregiati).

Nella fase di separazione suddetta non vengono utilizzati additivi chimici coadiuvanti.

Dal processo di separazione derivano quindi tre flussi in uscita: gas, olio e acque di strato.

Nel caso specifico dell'installazione di Buglia Sottana l'acqua di strato viene accumulata in un serbatoio di stoccaggio specifico e da qui prelevata direttamente per la successiva fase di trasporto e smaltimento.

### 1.3 **Quantità di acque di strato prodotte dal Pozzo Irminio 6B**

Il quantitativo di acqua di strato prodotto attualmente dal pozzo Irminio 6B è di circa 3-5 mc/giorno.

### 1.4 **Caratterizzazione delle acque di strato prodotte da pozzo Irminio 6B**

L'acqua di strato è un fluido acquoso contenente prevalentemente cloruri con assenza quasi totale di idrocarburi. Si riportano di seguito le analisi di caratterizzazione dell'acqua di strato.

**Rapporto di prova 002588-2016 rev 01**  
Annulla e sostituisce il precedente 002588-2016

Committente: Irminio s.r.l.  
Via Principe di Villafranca n.50  
90139- Palermo

Produttore: Presso Buglia Sottana (Ragusa)

Luogo di prelievo: Presso Buglia Sottana (Ragusa)

Data prelievo: 30/08/16      Data accettazione: 31/08/16      Data inizio prove 31/08/16  
Data fine prove: 19/09/16      Data rapp. di prova:19/09/16

Tipologia analisi: Caratterizzazione analitica

Responsabile Tecnico analisi: Dott. Giuseppe Pistone

Responsabile campionamento: Studio Chimico Ambientale (Edoardo La Spina)

Campionamento trasporto e conservazione: UNI 10802/04

Descrizione campione: Acqua di strato Irminio 6

ID SCA: 2612/2016

Parametro	Unità di misura	Limiti e Caratteristiche di pericolo associabili	Valore riscontrato	Incertezza	Metodo di analisi
<b>ANALISI MACROSCOSTITUENTI</b>					
natura*			rifluto	-	Organolettico
Stato fisico*			liquido	-	Organolettico
Odore*			leggermente percettibile	-	Organolettico
colore*			marrone	-	Organolettico
Punto di infiammabilità*	°C	<60 °C (HP3)	>60	-	ISO 13736:2013
pH (in acqua)*			7,6	-	CNR IRSA Q64 1985
residuo a 105 °C (essiccazione in stufa)	%		0,80	-	UNI EN 14346:2007 A
Perdita al fuoco a 550 °C sul secco*	%		99,9	-	UNI EN 15169:2007
conducibilità	µS/cm		94000,0	-	APAT-IRSA-CNR 2030 MAN 29/2003
solidi sospesi totali	mg/l		8150,0	-	APAT-IRSA-CNR 2090 B MAN 29/2003
Azoto nitrico	mg/l		10,4	-	APAT-IRSA-CNR 4040 MAN 29/2003



Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008

Dott. Giuseppe Pistone



Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti di lavoro- terreni - rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggio

Responsabile Laboratorio- Perito  
Giudice del Tribunale di Catania n  
cat."Chimici - C.T.U del Tribunale  
Catania n 38 cat."Chimici

### Rapporto di prova 002588-2016 rev 01

Annulla e sostituisce il precedente 002588-2016

Committente  
Irminio s.r.l.  
Via Principe di Villafranca n.50  
90139- Palermo

Produttore:  
Presso Buglia Sottana (Ragusa)

Parametro	Unità di misura	Limiti e Caratteristiche di pericolo associabili	Valore riscontrato	Incertezza	Metodo di analisi
Azoto ammoniacale	mg/l		21,6	-	APAT-IRSA-CNR 5030 MAN 29/2003
Cloruri	mg/l		42894,5	-	APAT-IRSA-CNR 4090 A1 MAN 29/2003
Solfati (come SO <sub>4</sub> )	mg/l		243,0	-	APAT-IRSA-CNR 4140 B MAN 29/2003
COD (come O <sub>2</sub> )	mg/l		891,0		APAT-IRSA-CNR 5130 MAN 29/2003
BOD (come O <sub>2</sub> )	mg/l		214,0		APAT-IRSA-CNR 5120 MAN 29/2003
<b>METALLI</b>					
Alluminio e i suoi composti*	mg/Kg		37,3	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Arsenico e i suoi composti*	mg/Kg	1000(HP7)	<1		EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
		25000 (HP14)			
Bario e i suoi composti*	mg/Kg		11,0	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Boro e i suoi composti*	mg/Kg		31,4	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Calcio e i suoi composti*	mg/Kg		2758,0	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Berillio e i suoi composti*	mg/Kg	1000 (HP7)	<1		EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
		250000 (HP14)			
Cadmio e i suoi composti*	mg/Kg	100 (HP7)	<1		EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
		25000 (HP14)			
Cobalto e i suoi composti*	mg/Kg	100 (HP7)	<1		EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
		2500 (HP14)			
Cromo e suoi composti*	mg/Kg		<1	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Cromo VI e i suoi composti*	mg/Kg	1000 (HP7)	<1		CNR IRSA Q64 1985
		25000 (HP14)			
Ferro e i suoi composti*	mg/kg		37,2	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Molibdeno e i suoi	mg/Kg	10000 (HP7)	<1	-	EPA 3050 B 1996 +

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008

Dott. Giuseppe Pistone



Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti di lavoro- terreni - rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggio

Responsabile Laboratorio- Perito del Giudice del Tribunale di Catania n 14 cat."Chimici - C.T.U del Tribunale di Catania n 38 cat."Chimici

### Rapporto di prova 002588-2016 rev 01

Annula e sostituisce il precedente 002588-2016

Committente  
Irminio s.r.l.  
Via Principe di Villafranca n.50  
90139- Palermo

Produttore: Presso Buglia Sottana (Ragusa)

Parametro	Unità di misura	Limiti e Caratteristiche di pericolo associabili	Valore riscontrato	Incertezza	Metodo di analisi
composti*		200000 (HP14)			EPA 6010D 2014
Mercurio e i suoi composti*	mg/Kg	25000 (HP 14)	<1	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Nichel e i suoi composti*	mg/Kg	1000 (HP7) 25000(HP14)	<1	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Potassio e i suoi composti*	mg/Kg		7282,0	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Manganese e i suoi composti*	mg/Kg		<1	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Piombo e i suoi composti*	mg/Kg	25000 (HP14) 10000 (HP7)	<1	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Rame e i suoi composti*	mg/Kg	25000 (HP14)	<1	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Selenio e i suoi composti*	mg/Kg	25000 (HP 14)	<1	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Stagno e i suoi composti*	mg/Kg		<1	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Sodio e i suoi composti*	mg/Kg		11920,0	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Tallio e i suoi composti*	mg/Kg	250000 (HP 14) 250000 (HP 14)	<1	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Vanadio e i suoi composti*	mg/Kg		<1	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Zinco e i suoi composti*	mg/Kg	25000 (HP 14)	1,8	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Magnesio e i suoi composti*	mg/Kg		214,0	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
Fosforo *	mg/Kg		6,2	-	EPA 3050 B 1996 + EPA 6010D 2014
<b>POPs (Inquinanti Organici Persistenti)</b>					



Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti di lavoro- terreni - rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggio

Responsabile Laboratorio- Perito de Giudice del Tribunale di Catania n 1<sup>a</sup> cat."Chimici - C.T.U del Tribunale a Catania n 38 cat."Chimici

### Rapporto di prova 002588-2016 rev 01

Annula e sostituisce il precedente 002588-2016

Committente  
Irminio s.r.l.  
Via Principe di Villafranca n.50  
90139- Palermo

Produttore:  
Presso Buglia Sottana (Ragusa)

Parametro	Unità di misura	Limiti e Caratteristiche di pericolo associabili	Valore riscontrato	Incertezza	Metodo di analisi
Endosulfan*	mg/Kg	50	<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Esaclorobutadiene*	mg/Kg	100	<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Tetrabromodifeniletere*	mg/Kg	Somma delle concentrazioni=1000	<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Pentabromodifeniletere*					
Esabromodifeniletere*					
Eptabromodifeniletere*					
Acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati*	mg/Kg	50	<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
4,4'-DDT *	mg/Kg	50	<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
4,4'-DDD *	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
4,4'-DDE *	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
2,4'-DDD *	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
2,4'-DDE *	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
2,4'-DDT *	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
alpha-BHC (alpha-HCH)*	mg/Kg	Somma delle concentrazioni= 50	<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
beta-BHC (beta-HCH)*					
gamma-BHC (lindane) *					
alpha-chlordane *	mg/Kg	Somma delle concentrazioni =50	<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
gamma-chlordane*					

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008

Dott. Giuseppe Pistone



Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti di lavoro- terreni - rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggio

Responsabile Laboratorio- Perito de Giudice del Tribunale di Catania n 1- cat."Chimici - C.T.U del Tribunale c Catania n 38 cat."Chimici

**Rapporto di prova 002588-2016 rev 01**  
Annulla e sostituisce il precedente 002588-2016

Committente: Irminio s.r.l.  
Via Principe di Villafranca n.50  
90139- Palermo

Produttore: Presso Buglia Sottana (Ragusa)

Parametro	Unità di misura	Limiti e Caratteristiche di pericolo associabili	Valore riscontrato	Incertezza	Metodo di analisi
Dieldrin*	mg/Kg	5	<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Endrin*	mg/Kg	50	<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Eptacoloro*	mg/Kg	50	<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Esaclorobenzene*	mg/Kg	50	<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Clordecone*	mg/Kg	50	<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Aldrin*	mg/Kg	50	<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Pentaclorobenzene*	mg/Kg	50	<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Bifenili Policlorurati*	mg/Kg (Sommatoria Arodor)	50	<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Mirex*	mg/Kg	50	<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Toxafene*	mg/Kg	50	<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Esabromodifenile*	mg/Kg	50	<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Naftaleni policlorurati*	mg/Kg	10	<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
<b>IDROCARBURI</b>					
Idrocarburi pesanti C>10*	mg/Kg	250000 (HP 14)	56,0	-	UNI EN 14039
Idrocarburi leggeri C<10*	mg/Kg		<1	-	EPA 5021+ EPA 8260B

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008

Dott. Giuseppe Pistone



Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti di lavoro- terreni - rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggio

Responsabile Laboratorio- Perito del Giudice del Tribunale di Catania n 14 cat."Chimici - C.T.U del Tribunale di Catania n 38 cat."Chimici

**Rapporto di prova 002588-2016 rev 01**  
Annulla e sostituisce il precedente 002588-2016

Committente: Irminio s.r.l.  
Via Principe di Villafranca n.50  
90139- Palermo

Produttore: Presso Buglia Sottana (Ragusa)

Solventi Organici Aromatici					
Parametro	Unità di misura	Limiti e Caratteristiche di pericolo associabili	Valore riscontrato	Incertezza	Metodo di analisi
Benzene*	mg/Kg	1000 (HP7)	<0,1	-	EPA 5021+ EPA 8260B
m-xylene*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 5021+ EPA 8260B
o-xylene*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 5021+ EPA 8260B
Toluene*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 5021+ EPA 8260B
Clorobenzene*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 5021+ EPA 8260B
Etilbenzene*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 5021+ EPA 8260B
Xileni (o+m+p)*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 5021+ EPA 8260B
1,2- Diclorobenzene*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 5021+ EPA 8260B
1,3- Diclorobenzene*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 5021+ EPA 8260B
1,4- Diclorobenzene*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 5021+ EPA 8260B
MTBE*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 5021+ EPA 8260B
Fenoli					
Fenolo*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
2-clorofenolo*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
2-metilfenolo*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
4-metilfenolo*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
2-nirofenolo*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
2,4dimetilfenolo*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
2,4 diclorofenolo*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
4-cloro-3-metilfenolo*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
2,4,6 triclorofenolo*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
2,4,5 triclorofenolo*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Idrocarburi Policiclici Aromatici					

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008

Dott. Giuseppe Pistone



Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti di lavoro- terreni - rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggio

Responsabile Laboratorio- Perito del Giudice del Tribunale di Catania n 14 cat."Chimici - C.T.U del Tribunale di Catania n 38 cat."Chimici

### Rapporto di prova 002588-2016 rev 01

Annulla e sostituisce il precedente 002588-2016

Committente  
Irminio s.r.l.  
Via Principe di Villafranca n.50  
90139- Palermo

Produttore:  
Presso Buglia Sottana (Ragusa)

Parametro	Unità di misura	Limiti e Caratteristiche di pericolo associabili	Valore riscontrato	Incertezza	Metodo di analisi
Acenaphthene*	mg/Kg	1000 (HP7) 25000 (HP14)	<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Acenaphthylene*	mg/Kg	1000 (HP7) 25000 (HP14)	<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Antracene*	mg/Kg	1000 (HP7) 25000 (HP14)	<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Benzo (A) Antracene*	mg/Kg	50 (HP14) 1000 (HP7)	<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Benzo (A) Pyrene*	mg/Kg	50(HP7) 25000 (HP14)	<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Benzo (b) fluorantene*	mg/Kg	1000 (HP7) 25000 (HP14)	<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Benzo(ghi)perylene*	mg/Kg	1000 (HP7) 25000 (HP14)	<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Benzo(k) fluoranthene*		1000 (HP7) 25000 (HP14)	<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Crisene*	mg/Kg	1000( HP7) 25000 (HP14)	<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Dibenzo (a,h) antracene*	mg/Kg	1000 (HP7) 25000 (HP14)	<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Fluoranthene*	mg/Kg	1000 (HP7) 25000 (HP14)	<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Fluorene*	mg/Kg	1000 (HP7) 25000 (HP14)	<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Indeno (1,2,3- CD) Pyrene*	mg/Kg	1000 (HP7) 25000 (HP14)	<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Naphthalene*	mg/Kg	1000 (HP7) 25000 (HP14)	<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Phenantrene*	mg/Kg	1000 (HP7) 25000 (HP14)	<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Pyrene*	mg/Kg	1000 (HP7) 25000 (HP14)	<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Sommatoria Idrocarburi Policiclici Aromatici	mg/Kg		<0,1	-	Calcolo

**Nitrobenzeni**

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008

Dott. Giuseppe Pistone



Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti di lavoro- terreni - rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi

Responsabile Laboratorio- Perito del Giudice del Tribunale di Catania n 14 cat."Chimici - C.T.U del Tribunale di Catania n 38 cat."Chimici

**Rapporto di prova 002588-2016 rev 01**  
Annulla e sostituisce il precedente 002588-2016

Committente Irminio s.r.l.  
Via Principe di Villafranca n.50  
90139- Palermo

Produttore: Presso Buglia Sottana (Ragusa)

Parametro	Unità di misura	Limiti e Caratteristiche di pericolo associabili	Valore riscontrato	Incertezza	Metodo di analisi
Nitrobenzene*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
2,4 dinitrotoluene*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
2,6 dinitrotoluene*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3550B+ EPA 3640A+ EPA 8270D
<b>Ammine</b>					
N-nitrosodi-n-propilamina*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
4-cloroanilina*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
2-nitroanilina*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
3-nitroanilina*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
4-nitroanilina*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
Carbazolo*	mg/Kg		<0,1	-	EPA 3540C+ EPA 3640A+ EPA 8270D
<b>Solventi clorurati</b>					
Diclorometano	mg/l		<0,1		EPA 5021+ EPA 8260B
Triclorometano	mg/l		<0,1		EPA 5021+ EPA 8260B
Cloruro di Vinile	mg/l		<0,1		EPA 5021+ EPA 8260B
1,2-Dicloroetano	mg/l		<0,1		EPA 5021+ EPA 8260B
1,1 Dicloroetilene	mg/l		<0,1		EPA 5021+ EPA 8260B
Tridoroetilene	mg/l		<0,1		EPA 5021+ EPA 8260B
Tetracloroetilene (PCE)	mg/l		<0,1		EPA 5021+ EPA 8260B
1,1-Dicloroetano	mg/l		<0,1		EPA 5021+ EPA 8260B

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008

Dott. Giuseppe Pistone



Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti di lavoro- terreni - rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi

Responsabile Laboratorio- Perito del Giudice del Tribunale di Catania n 14 cat."Chimici - C.T.U del Tribunale di Catania n 38 cat."Chimici

**Rapporto di prova 002588-2016 rev 01**  
Annulla e sostituisce il precedente 002588-2016

Committente Irminio s.r.l.  
Via Principe di Villafranca n.50  
90139- Palermo

Produttore: Presso Buglia Sottana (Ragusa)

Parametro	Unità di misura	Limiti e Caratteristiche di pericolo associabili	Valore riscontrato	Incertezza	Metodo di analisi
1,2-Dicloroetilene	mg/l		<0,1		EPA 5021+ EPA 8260B
1,2-Dicloropropano	mg/l		<0,1		EPA 5021+ EPA 8260B
1,1,2-Tricloroetano	mg/l		<0,1		EPA 5021+ EPA 8260B
1,2,3-Tricloropropano	mg/l		<0,1		EPA 5021+ EPA 8260B
1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/l		<0,1		EPA 5021+ EPA 8260B
1,1,1-Tricloroetano	mg/l		<0,1		EPA 5021+ EPA 8260B
Tetracloruro di carbonio	mg/l		<0,1		EPA 5021+ EPA 8260B
2-2'- Dicloroetilene	mg/l		<0,1		EPA 5021+ EPA 8260B
Esacloroetano	mg/l		<0,1		EPA 5021+ EPA 8260B
1,2-Dibromoetano	mg/l		<0,1		EPA 5021+ EPA 8260B



*Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008*

*Dott. Giuseppe Pistone*



**Studio Chimico Ambientale SRL**



ALBO DEI CHIMICI  
DI CATANIA  
n. 386/A

*Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti di lavoro- terreni - rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi*

*Responsabile Laboratorio- Perito del Giudice del Tribunale di Catania n 14 cat."Chimici - C.T.U del Tribunale di Catania n 38 cat."Chimici*

**Rapporto di prova 002588-2016 rev 01**  
**Annula e sostituisce il precedente 002588-2016**

Committente: Irminio s.r.l.  
Via Principe di Villafranca n.50  
90139- Palermo

Produttore: Presso Buglia Sottana (Ragusa)

CARATTERISTICA DI PERICOLO	TIPO DI VALUTAZIONE	ESITO
HP 1 Esplosivo	ORIGINE	NEGATIVO
HP 2 Comburente	ORIGINE	NEGATIVO
HP 3 Infiammabile	ORIGINE-ANALISI	NEGATIVO
HP 4 Irritante -irritazione cutanea e lesioni oculari	ORIGINE-ANALISI	NEGATIVO
HP 5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / Tossicità in caso di aspirazione	ORIGINE-ANALISI	NEGATIVO
HP 6 Tossicità acuta	ORIGINE-ANALISI	NEGATIVO
HP 7 Cancerogeno	ORIGINE-ANALISI	NEGATIVO
HP 8 Corrosivo	ORIGINE-ANALISI	NEGATIVO
HP 10 Tossico per la riproduzione	ORIGINE-ANALISI	NEGATIVO
HP 11 Mutageno	ORIGINE-ANALISI	NEGATIVO
HP 12 Liberazione di gas a tossicità acuta	ORIGINE-ANALISI	NEGATIVO
HP 13 Sensibilizzante	ORIGINE-ANALISI	NEGATIVO
HP 14 Ecotossico	ORIGINE-ANALISI	NEGATIVO
HP 15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarle successivamente	ORIGINE-ANALISI	NEGATIVO

\*la classe di pericolosità (ove ritenuta opportuna e proporzionata) è stata valutata sulla base delle caratteristiche del processo, delle informazioni fornite dal produttore, e dall'analisi delle schede tecniche ove disponibili.

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008

Dott. Giuseppe Pistone



Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti di lavoro- terreni - rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggio

Responsabile Laboratorio- Perito del  
Giudice del Tribunale di Catania n 14  
cat."Chimici - C.T.U del Tribunale di  
Catania n 38 cat."Chimici

**Rapporto di prova 002588-2016 rev 01**  
**Annulla e sostituisce il precedente 002588-2016**

Committente Irminio s.r.l.  
Via Principe di Villafranca n.50  
90139- Palermo

Produttore: Presso Buglia Sottana (Ragusa)

**Classificazione**

vista

La Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue del 18 dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE

visto

Il Regolamento UE 1357/2014 della commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive pubblicato in G.U.U.E. n. L365 del 19/12/2014 in riferimento alle classi di pericolo HP1, HP2, HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP12, HP13, HP14; avendo valutato le informazioni fornite dal produttore ed i risultati analitici, la classificazione del rifiuto attribuito è la seguente:

**Cod. Codice CER 01 05 08** fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

Classificazione: Rifiuto speciale non pericoloso

**Note:**

Il presente rapporto di prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Il campione è archiviato per 15 giorni dopo la consegna del certificato di analisi e in seguito è restituito al committente

Il certificato di analisi chimiche è valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'articolo 16 R. D. 1-3-1928 art. li 16 e 18 Legge 19-7-1957 n.679 - DM 21-6-1978 art. 8c. 3 D.M. 25-3-1986 " Per le prestazioni analitiche deve essere rilasciato un certificato firmato dal Chimico"



## 1.5 Caratterizzazione delle acque di strato come rifiuto

Le acque di strato sono "rifiuti non pericolosi". Essi vengono smaltiti presso un idoneo impianto di trattamento.

I codici CER utilizzati per lo smaltimento delle acque di strato sono due:

- A. **01 05 08:** *fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06.*

### 01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

#### 01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

Il codice 010508 viene utilizzato nelle prime fasi di produzione e durante l'accertamento minerario in quanto i primi fluidi di strato prodotti contengono, disciolti in essi, piccole percentuali dei componenti dei fanghi di perforazione utilizzati nelle fasi finali e che sono entrate nel reservoir in fase di perforazione.

- B. **161002:** *rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01*

### 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

#### 16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

Il codice 161002 viene utilizzato quando nelle acque di strato prodotte non sono più presenti tracce di quegli elementi che componevano i fanghi di fine perforazione.

## 1.6 Frequenza di trasferimento delle acque di strato

Ogni 7/10 gg viene organizzato un viaggio con autocisterna da 30 mc con destinazione impianto primario o di backup.

## 1.7 Impianto di trattamento delle acque di strato

Le acque di strato sono smaltite come rifiuti non pericolosi presso impianti di trattamento autorizzati:

### Impianto primario

ECODEP s.r.l. con sede in Viale dello Sviluppo, 11 ; Z.I. Modica Pozzallo, 97015 Modica (Rg) (C.F./P.Iva 00896820883 - C.C.I.A.A. RG. 73095 - Iscr. trib. Ragusa 4763) impianto autorizzato da D.D.G. n. 550 (Allegato 1).

### Impianto di backup

ECONET s.r.l. con sede in Z.I. San Pietro Lamentino, Lamezia Terme (CZ) impianto autorizzato da D.D. n. 625 (Allegato 2)

## 1.8 **Metodologia di trattamento dei fluidi di strato**

In questo paragrafo si intende descrivere brevemente il ciclo di trattamento del rifiuto dei fluidi di strato, codice CER 010508 o CER 161002, prodotte dall'azienda Irminio Srl.

Il rifiuto giunge impianto autorizzato accompagnato dal formulario di identificazione (FIR) e dal certificato di analisi periodicamente aggiornato. All'arrivo dell'automezzo in impianto, un operatore formato ed informato sulle procedure da adottare, procede al prelievo di un campione rappresentativo che consegna al laboratorio interno dell'impianto, dove il tecnico di laboratorio lo sottopone ad una breve prova di pre-trattabilità e, al fine di verificarne conformità e caratteristiche rispetto al rapporto di prova, procede effettuando alcune analisi, nel caso specifico, al controllo di: percentuale di solidi presenti nel rifiuto (determinazione del residuo secco a 105C°), determinazione del COD e presenza delle forme azotate al fine di potere bilanciare correttamente i nutrienti nel comparto biologico.

Constatate le caratteristiche e l'effettiva trattabilità, conformità, il rifiuto viene scaricato e trasferito all'interno del silos predefinito e comunicato all'operatore d'impianto. Successivamente il rifiuto viene inviato in testa all'impianto al silos di equalizzazione per poter consentire un'omogeneizzazione delle caratteristiche durante la lavorazione.

La procedura di lavorazione per questa tipologia di rifiuto prevede:

- **Trattamento fisico-chimico**
- **Trattamento biologico**
- **Trattamento di filtrazione**
- **Trattamento fanghi**

### **1.8.1 Trattamento fisico-chimico**

Il trattamento fisico-chimico è caratterizzato da un processo di **chiari-flocculazione** in cui il rifiuto viene condizionato attraverso opportuni coagulanti (solfato ferroso o di alluminio, cloruro di ferro o alluminio) in modo che le sostanze solide colloidali in esso presenti possano aggregarsi e formare solidi di maggiori dimensioni, così da poter precipitare per gravità. Il tutto avviene a pH acido.

Nello stadio successivo il pH viene innalzato con l'aggiunta di idrossido di sodio (soda caustica) o calce idrata, per permettere la precipitazione dei metalli presenti in soluzione: affinché il processo sia completo è necessario aggiungere del flocculante (polielettrolita cationico o anionico) per facilitare la separazione della fase solida dalla fase liquida.

In uscita dal trattamento fisico-chimico, la frazione liquida viene inviata all'interno di una vasca di equalizzazione. Questa operazione si rende necessaria per la normalizzazione del carico in termini di portata e concentrazione delle sostanze inquinanti ancora presenti, le quali, verranno successivamente abbattute durante il processo di depurazione biologica; mentre la frazione solida viene diretta nella linea fanghi per il successivo trattamento di disidratazione.

### **1.8.2 Trattamento biologico**

Il **processo depurativo biologico** è suddiviso in due stadi: in una prima fase, in condizione aerobiche, particolari microrganismi abbattano il carico organico presente all'interno del rifiuto; in una seconda fase, in condizioni anaerobiche, invece, si ha l'abbattimento di nitrati e nitriti eventualmente presenti.

### **1.8.3 Trattamento di filtrazione**

A valle del trattamento biologico, si ha un processo di ultrafiltrazione a membrana (MBR Cross-flow = reattori biologici a membrana) che permette la separazione del fango biologico dall'effluente depurato.

### **1.8.4 Trattamento fanghi**

La frazione fangosa, separatasi durante il processo di chiari-flocculazione, termina il proprio ciclo una volta che viene inviata a disidratazione mediante pressatura. La frazione liquida proveniente da questo processo viene riportata in testa all'impianto, mentre il fango

disidratato, contenente una percentuale di sostanza secca del 45%, viene inviato a smaltimento presso impianti autorizzati.

### **1.8.5 Conclusione del processo**

In tutte le fasi dei trattamenti sono presenti sistemi di controllo in continuo per il monitoraggio dei processi. Al fine di verificare l'efficacia dei trattamenti in ciascuna sezione dell'impianto, l'operatore di laboratorio effettua delle analisi sull'abbattimento degli inquinanti e monitorando i parametri critici del rifiuto.

In uscita dalla sezione biologica, l'effluente passa nella sezione di filtrazione, composta da filtri rapidi a quarzo, carboni attivi, resine a scambio ionico; infine, prima dello scarico, il chiarito viene inviato al processo di disinfezione, mediante l'aggiunta di ipoclorito di sodio, per poi passare dalla stazione multiparametrica di controllo per la verifica del cloro residuo, pH e conducibilità. Inoltre, attraverso un campionatore automatico, vengono prelevate aliquote dello scarico durante tutto l'arco delle 24h per consentire il controllo dello scarico alle autorità preposte.

I parametri critici presenti nel rifiuto di acque di strato prodotte dalla Irminio Srl, sono metalli pesanti (alluminio, ferro, bario e zinco), solidi totali, cloruri, sostanza organica e varie forme azotate. A tal proposito, l'abbattimento dei solidi totali e dei metalli pesanti si ha nella fase di precipitazione chimica, durante il trattamento di chiariflocculazione. I cloruri vengono abbattuti nella fase di equalizzazione e con l'uso di resine a scambio ionico nel processo di deionizzazione. Infine, la sostanza organica e le forme azotate vengono rimosse nel trattamento biologico durante le fasi di ossidazione di denitrificazione.

N° Elaborato : IRM-1291-01		Rev.
Data 09/11/16	Redatto Irminio	Fq./di 23 / 24

---

# ALLEGATO 1



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 306594 del 06/07/2010 con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Pietro Lo Monaco;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti"; (SISTRIS)
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTI il D.Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;





- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche", dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche - Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- VISTO il D.R.S. N. 97 del 04 Febbraio 2003 con il quale, ai sensi del D.P.R. 12/04/96, è stato rilasciato alla Ditta ECO.DEP. di Morando G. & C. s.n.c., con sede legale nel Comune di Vittoria (RG) in via G. Matteotti Serrati n. 18, giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'impianto sito in zona ASI - Contrada Fargione - nel territorio del Comune di Modica (RG);
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 702 del 31/05/2006 con la quale, ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 è stato rilasciato alla Ditta ECO.DEP. di Morando G. & C. s.n.c., giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'impianto di autodemolizione sito in zona ASI - Contrada Fargione - nel territorio del Comune di Modica (RG);
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 896 dell'8/08/2003, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha approvato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, il progetto di un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi, proposto dalla Ditta ECO.DEP. di Morando G. & C. s.n.c., autorizzandone altresì, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 la gestione dell'attività;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1121 del 22 Dicembre 2006, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha approvato il progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo, autorizzato con Ordinanza commissariale n. 896 del 08/08/2003, sito in zona ASI - Contrada Fargione - nel territorio del Comune di Modica (RG), con la realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non, anche conto terzi, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, di cui alle lettere g), h) e i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, proposto dalla Ditta ECO.DEP. di Morando G. & C. s.n.c.;
- VISTO il Decreto n. 37/SRB del 24 Febbraio 2009, con il quale questo Ufficio ha rinnovato fino al 08 Agosto 2018, l'Ordinanza commissariale n. 896 del 08/08/2003 così come modificata dall'Ordinanza commissariale n. 1121 del 22 Dicembre 2006, di autorizzazione alla gestione di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, intestata alla Ditta ECO.DEP. di Morando G. & C. s.n.c.,;



- VISTA** l'istanza della Ditta ECO.DEP. di Morando G. & C. s.n.c., con sede legale nel Comune di Vittoria (RG) in via G. Matteotti Serrati n. 18 ed impianto sito in zona ASI – Contrada Fargione – nel territorio del Comune di Modica (RG), assunta al protocollo dell'ARRA, oggi Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in data 17/07/2008 al n. 28170, con la quale si chiede l'autorizzazione all'istallazione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, all'interno dell'insediamento produttivo già autorizzato con le citate Ordinanze;
- VISTO** il progetto definitivo, prodotto contestualmente all'istanza e le successive integrazioni costituito dai seguenti elaborati:
- Allegato A 1 - Relazione tecnica illustrativa;
  - Allegato A 2 – Relazione tecnica depuratore;
  - Tav. B.1 - Inquadramento territoriale;
  - Tav. B.2 – Planimetria stato di fatto;
  - Tav. B.3 – Planimetria con distribuzione vari settori;
  - Tav. B.4 – Planimetria relativa al trattamento acque;
  - Tav. B.5 – Planimetria relativa ai presidi antincendio;
  - Tav. B.6 – Sezione;
  - Tav. B.7 – Particolari costruttivi;
  - Scheda tecnica impianto di depurazione
- VISTO** il verbale della Conferenza svoltasi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, in data 30/06/2009, dal quale risulta che:
- con nota prot. n. 3749 del 29 Giugno 2009, il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa esprime parere favorevole;
  - con nota prot. 035699 del 29/06/2009, la Provincia regionale di Ragusa non esprime parere in quanto gli elaborati progettuali necessitano di ulteriore approfondimento.
  - con nota prot. 1724 del 29.06.2009, il DAP di Ragusa si riserva di esprimere parere.
  - con nota prot. 1840 del 29.06.2009, il Servizio di medicina del lavoro dell'ASL n. 7 di Ragusa, si riserva di esprimere parere.
- CONSIDERATO** che il progetto prevede la costruzione di una struttura in c.a. fuori terra, da adibirsi a vasca per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi e l'istallazione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi che effettua le seguenti operazioni di trattamento:
- Sgrigliatura;
  - Disoleatura;
  - Accumulo con denitrificazione/nitrificazione;
  - Trattamento chimico/fisico;
  - Trattamento biologico;
  - Filtrazione a quarzo e carboni;
  - Disidratazione fanghi;
- VISTA** la successiva istanza della Ditta ECO.DEP. di Morando G. & C. s.n.c., acquisita agli atti dell'ARRA in data 01/04/2009 al n. 13559, con la quale chiede la modifica dell'Ordinanza commissariale n. 1121 del 22.12.2006, con

l'autorizzazione all'operazione R13 per i codici CER già autorizzati con l'art. 6 della medesima Ordinanza;

VISTA la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta;

VISTA la nota prot. 10437 del 16 Maggio 2008, prodotta dalla ditta, con la quale il Genio Civile di Ragusa, autorizza ai sensi dell'art. 18 della L. 64/74, la realizzazione delle opere previste in progetto, consistenti in una vasca in c.a. per accumulo di rifiuti;

VISTA la nota prot. 8438 del 09 Febbraio 2010, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 17/02/2010 al n. 3599, con la quale la Provincia Regionale di Ragusa – Settore 9° – Valorizzazione e tutela ambientale, esprime parere favorevole, con prescrizioni, all'istallazione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, per le operazioni di smaltimento D8, e D9 e di recupero R7;

VISTA la nota prot. 426 del 15 Febbraio 2010, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 25/02/2010 al n. 4596, con la quale l'ARPA – Struttura territoriale di Ragusa, esprime parere favorevole all'istallazione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, per le operazioni di smaltimento D8, e D9 e di recupero R7, sito in Contrada Fargione – zona industriale Modica-Pozzallo, della Ditta ECODEP di Morando G. & C. s.n.c., con condizioni;

VISTO il D.R.S. n. 333 del 23 Giugno 2010 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente con il quale il Servizio 2° V.A.S./V.I.A. ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo nonché Nulla Osta ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per l'impianto in argomento;

VISTA la nota prot. n. 13202 del 22 Aprile 2010, con la quale questo Ufficio ha approvato la polizza fidejussoria Serie I n° 012231 del 20.07.2009 e la sua appendice n. 1 del 15.03.2010 stipulata a favore della società ECO.DEP. di Morando G. & C. s.n.c. dalla CITY INSURANCE, con sede in via Lisabona n. 8 sector 1 – 011787 Bucarest (ROMANIA) e rappresentanza fiscale in Varese via dei Carantani, 1, con validità a decorrere dal 29/06/2009 e sino al 25.02.2020, per un importo massimo garantito pari ad €. 137.000,00 (Euro cento-trentasettemila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;

VISTA la nota prot. n. 29171 del 27 Luglio 2010 con la quale questo Dipartimento, trasmette copia dello schema del presente Decreto ai sensi la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche", dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008, sopra richiamate;

VISTA la nota della Ditta ECODEP di Morando G. & C. s.n.c. con la quale, dopo avere preso visione dello schema di Decreto proposto e presentato alcune osservazioni, ne accetta il contenuto;



- VISTI** i certificati attestanti i requisiti soggettivi dei titolari di cariche o qualifiche della Ditta;
- VISTO** il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ragusa prot. CEW/5509/2010/CRG0097 del 12/05/2010, dal quale si evince che a carico della Ditta ECO.DEP. di Morando G. & C. s.n.c., con sede legale nel Comune di Vittoria (RG) in via G. Matteotti Serrati n. 18, non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico del rappresentante dell'impresa, nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- RITENUTO** di poter procedere all'autorizzazione all'istallazione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, all'interno dell'insediamento produttivo già autorizzato con l'Ordinanza n. 896 del 08/08/2003, così come modificata dall'Ordinanza commissariale n. 1121 del 22 Dicembre 2006 e alla modifica di quest'ultima, nei termini di cui alle istanze e di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06;

## D E C R E T A

### A R T . 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, è autorizzata l'istallazione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, all'interno dell'insediamento produttivo già autorizzato con l'Ordinanza n. 896 del 08/08/2003, così come modificata dall'Ordinanza commissariale n. 1121 del 22 Dicembre 2006, intestata alla **Ditta ECO.DEP. di Morando G. & C. s.n.c.**, con sede legale nel Comune di Vittoria (RG) in via G. Menotti Serrati n. 18 ed impianto sito in zona ASI – Contrada Fargione, nel territorio del Comune di Modica (RG), per le operazioni di smaltimento D8 e D9 e di recupero R7 degli allegati “B” e “C” alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06. Il presente Decreto ha la stessa scadenza del Decreto n. 37/SRB del 24 Febbraio 2009 ovvero sino al 08/08/2018.

### A R T . 2

I rifiuti, purché compatibili con l'impianto di trattamento, ammessi in ingresso all'impianto, ai sensi del presente provvedimento, sono i seguenti:

CER	Descrizione	operazioni D8 – D9
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	
01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e	



	01 05 06
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 02 01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03 02 04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 01 01	carniccio e frammenti di calce
04 01 02	rifiuti di calcinazione
04 01 04	liquido di concia contenente cromo
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05*	perdite di olio
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07*	catrami acidi
05 01 08*	altri catrami
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 12*	acidi contenenti oli
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 06 01*	catrami acidi
05 06 03*	altri catrami
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 07 01*	rifiuti contenenti mercurio
05 07 02*	rifiuti contenei zolfo
06 01 01*	acido solforico ed acido solforoso
06 01 02*	acido cloridrico
06 01 03*	acido fluoridrico
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso
06 01 06*	altri acidi
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 02 01*	idrossido di calcio
06 02 03*	idrossido di ammonio
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio
06 02 05*	altre basi
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 03 11*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 04 03*	rifiuti contenenti arsenico
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti



06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 07 01*	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenuti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenuti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenuti solventi organici o altre



	sostanze pericolose
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 19*	oli dispersi
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03*	Soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04*	soluzioni fissative
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 13*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09*	acido solforico
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione





10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 04 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
10 14 01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11 01 05*	acidi di decappaggio
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti
11 01 07*	basi di decappaggio
11 01 08*	fanghi di fosfatazione
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze



	pericolose
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 02 02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 03 01*	rifiuti contenenti cianuro
11 03 02*	altri rifiuti
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03*	fanghi da collettori
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 08 01*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02*	altre emulsioni
16 01 13*	liquidi per freni
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 08*	rifiuti contenenti olio
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione non specificati altrimenti
16 08 04	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido



16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06*	liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 09 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 09 03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 11 03*	rifiuti liquidi acquosi
19 11 04*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

19 12 11*	altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12	altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20 01 08	rifiuti biodegradabili di mense e cucine
20 01 14*	acidi
20 01 15*	sostanze alcaline
20 01 17*	prodotti fotochimici
20 01 19*	pesticidi
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200129
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 03 04	fanghi delle fosse settiche

CER	Descrizione	Operazione R7
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	
06 01 01*	acido solforico ed acido solforoso	
06 01 02*	acido cloridrico	
06 01 03*	acido fluoridrico	
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso	
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso	
06 01 06*	altri acidi	
06 02 01*	idrossido di calcio	
06 02 03*	idrossido di ammonio	
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio	
06 02 05*	altre basi	
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	
06 06 02*	Rifiuti contenenti solfuri pericolosi	
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	



10 01 09*	acido solforico
11 01 05*	acidi di decappaggio
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti
11 01 07*	basi di decappaggio
11 02 02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 09 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
20 01 14*	acidi
20 01 15*	sostanze alcaline
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli 11 02 05
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

## ART. 3

Ai sensi dell'art. 210 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., sono autorizzate le operazioni R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. per i codici CER di seguito elencati, già autorizzati con l'art. 6 dell'Ordinanza commissariale n. 1121 del 22 Dicembre 2006:

CER	Descrizione
05 01 03*	morchie depositate sul fondo di serbatoi
06 02 01*	Idrossido di calcio
06 02 03*	Idrossido di ammonio
06 02 04*	Idrossido di sodio e di potassio
06 02 05*	Altre basi
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni ed acque madri
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati



07 02 08*	altri fondi e residui di reazione
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 07 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08*	altri fondi e residui di reazione
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
12 01 06*	Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni)
12 01 07*	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni)
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10*	oli sintetici per macchinari
12 01 12*	cere e grassi esauriti
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	petrolio
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)
13 05 06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 08 02*	Altre emulsioni
14 06 2*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03*	Altri solventi e miscele di solventi
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150203
16 02 09*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 160603)
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori



16 06 06*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti
19 12 11*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
20 01 15*	sostanze alcaline
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

## ART. 4

Ai sensi dell'art. 181 bis del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e successive modifiche ed integrazioni.

I materiali ottenuti dall'attività di recupero di cui al superiore punto che, pur sottoposti alle operazioni autorizzate, non dovessero, eventualmente, essere riconducibili per caratteristiche merceologiche alla normativa tecnica di settore, gli stessi materiali, rientreranno pienamente nel campo di applicazione della vigente disciplina sui rifiuti con il conseguente obbligo della tenuta del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati.

## ART. 5

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) La potenzialità massima annua di rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero R7 non deve superare le 0,50 t/giorno per un massimo di 150 tonnellate/anno e la potenzialità massima annua di smaltimento D8 e D9, non deve superare le 50 t/giorno per un massimo di 15.000 tonnellate/anno, per i rifiuti non pericolosi e le 10 t/giorno per un massimo 1.500 tonnellate/anno, per i rifiuti pericolosi;
- b) è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte quarta del D.lgs. n. 152/06, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
- c) la Ditta dovrà verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs.152/06.
- d) le fasi operative autorizzate ai sensi del presente decreto devono essere effettuate in coerenza con gli elaborati presentati che costituiscono parte integrante della presente autorizzazione;
- e) l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto;
- f) devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447 e del D.Lgs. n. 277/91;



- g) l'impianto non deve produrre emissioni di alcun genere in atmosfera. In caso contrario dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione alle emissioni al competente Servizio dell'Assessorato Territorio e Ambiente.
- h) sia assicurata un'elevata protezione dell'ambiente e delle risorse naturali attraverso una attenta conduzione dell'attività di monitoraggio finalizzata alla salvaguardia delle matrici ambientali aria, acqua e suolo, della flora e della salute umana.
- i) siano rispettate tutte le condizioni di gestione, di autocontrollo e monitoraggio previste nella documentazione trasmessa dalla Ditta con prot. n. 797/09 dell'08/10/2009 e comprensiva di:
- 1) *Relazione illustrativa*
  - 2) *Relazione tecnica impianto*
  - 3) *Piano di monitoraggio e controllo – successivamente modificato e rinominato come documento tecnico "Programma di controllo relativo all'impianto di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi operazioni di smaltimento D8-D9 e attività di recupero R7" allegato alla nota U/94/10 del 1/02/10*
  - 4) *Tavole e planimetrie allegate.*
- j) Siano rispettate tutte le condizioni di gestione, di autocontrollo e monitoraggio riportate nella nota n. U/94/10 e nel documento tecnico allegato "Programma di controllo relativo all'impianto di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi operazioni di smaltimento D8-D9 e attività di recupero R7"
- k) i dati relativi all'attività di monitoraggio e di autocontrollo, previsti dai citati documenti e i risultati delle determinazioni effettuate, con le frequenze di seguito prescritte, siano registrati e trasmessi a questo Dipartimento entro tre mesi dall'avvio dell'impianto e, successivamente, almeno una volta l'anno. Sia inoltre predisposto e trasmesso annualmente un planning riassuntivo del monitoraggio effettuato e dei risultati.
- l) la caratterizzazione dei fanghi prodotti dall'impianto dovrà essere effettuata con frequenze compatibile alle operazioni di recupero e/o smaltimento a cui saranno destinati. Sulla base di quanto previsto dal D.M. 03/08/05, i fanghi destinati a essere smaltiti in discarica, devono essere sottoposti a caratterizzazione di base, per ciascuna tipologia. La caratterizzazione di base dovrà essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto, e comunque almeno una volta l'anno e deve prevedere almeno i parametri previsti nel documento tecnico "Programma di autocontrollo relativo all'impianto di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi operazioni di smaltimento D8-D9 e attività di recupero R7".
- m) la scheda di reporting relativa all'attività svolta dall'impianto dovrà contenere, oltre a quanto proposto nella tabella "foglio di lavoro impianto di trattamento reflui" allegata alla nota n. U/94/10 del 1/02/10, anche il tipo di trattamento cui i reflui sono sottoposti, i dati riguardanti la durata di ciascun ciclo di trattamento e i relativi quantitativi di refluo immesso in fognatura.
- n) i reflui in uscita dall'impianto di trattamento dovranno essere analizzati, con frequenza trimestrale, secondo quanto previsto dalla tab. 3 all. 5 del D.Lgs 152/06 - valori limite di emissioni in fognatura -. Oltre ai parametri elencati nel documento "Programma di autocontrollo relativo all'impianto di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi operazioni di smaltimento D8-D9 e attività di recupero R7"- pervenuto con nota n. U/94/10 del 1/02/10 – dovranno essere determinati anche i parametri temperatura, solidi sospesi, pesticidi e solventi clorurati. I report relativi a tali dati dovranno riportare, i parametri oggetto del monitoraggio, i metodi di campionamento e analisi, i limiti di concentrazione previsti dalla norma, i limiti di rilevabilità e l'incertezza di misura. Relativamente al parametro cloruri la concentrazione limite da rispettare e quella prevista dalla tab. 3 all. 5 D.Lgs 152/06.
- o) oltre al controllo di cui alla precedente lettera n, dovrà essere effettuato specifico controllo dei reflui in uscita con periodicità funzionale ai cicli di lavorazione svolti dall'impianto,





che contempli la determinazione degli analiti e maggiore impatto inquinante. Il programma di autocontrollo dovrà pertanto essere integrato con tabelle contenenti i parametri monitorati almeno per le seguenti tipologia di trattamento:

- 1) *percolato*
  - 2) *rifiuti lattieri caseari*
  - 3) *liquami di fosse settiche*
  - 4) *liquami da macello*
  - 5) *reflui urbani o assimilabili*
  - 6) *soluzioni acide di decapaggio.*
- p) Le acque di prima pioggia devono essere analizzate, con frequenza semestrale, secondo quanto previsto dalla tab. 3 all.5 D.Lgs 152/06, e devono contenere almeno i parametri elencati nel documento "Programma di autocontrollo dell'impianto di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi operazioni di smaltimento D8-D9 e attività di recupero R7" pervenuto con la nota n. U/94/10 del 1/02/10.
- q) la funzionalità del sistema di separazione delle acque di prima pioggia deve essere verificata almeno una volta l'anno, i relativi dati, inseriti nel programma di autocontrollo, saranno trasmessi al DAP da Ragusa con la stessa frequenza.
- r) il documento relativo al programma di autocontrollo dovrà riportare l'elenco di tutti i rifiuti ammessi al trattamento con il relativo codice CER, i quantitativi e il tipo di trattamento autorizzato.
- s) i rifiuti trattati presso l'impianto devono essere stoccati e movimentati in modo da assicurare il contenimento delle emissioni odorigene. Il programma di monitoraggio riportato nella tabella "emissioni diffuse" del documento tecnico "Programma di autocontrollo dell'impianto di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi operazioni di smaltimento D8-D9 e attività di recupero R7" deve essere integrato con i parametri polveri e monossido di carbonio, inoltre i punti in cui effettuare le misure dovranno essere almeno due, individuati lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento, a monte e a valle dell'impianto. Le misure andranno effettuate ad impianto funzionante a pieno regime.
- t) la Ditta è obbligata al rispetto delle prescrizioni contenute nella nota prot. n. 8438 del 09/02/2010 della Provincia Regionale di Ragusa – Settore 9° Valorizzazione e tutela ambientale.
- u) la Ditta è obbligata al rispetto delle prescrizioni contenute nel D.R.S. n. 333 del 23 Giugno 2010 del Servizio 2° V.A.S./V.I.A. dell'Assessorato Territorio ed Ambiente;

#### ART. 6

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003;
- certificato di fine lavori attestante la conformità degli stessi al progetto approvato.
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;



## ART. 7

L'avvenuta realizzazione dell'impianto deve essere comunicata al Comune di Modica (RG), alla Provincia Regionale di Ragusa ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione devono essere allegati una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato.

## ART. 8

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del DLgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese quelle relative alla esecutività del progetto.

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico deve essere tempestivamente comunicata all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

## ART. 9

La Provincia Regionale di Ragusa effettuerà, a seguito della comunicazione di cui all'art. 7 del presente Decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

La Provincia di Ragusa effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale.

## ART. 10

Alla cessazione dell'attività autorizzata ai sensi del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere, a proprie spese, all'immediato ripristino dello stato originale dei luoghi e all'eventuale bonifica, dandone comunicazione al Comune e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

## ART. 11

Restano valide le prescrizioni di cui alle Ordinanze commissariali n. 896 del 08/08/2003 e n. 1121 del 22 Dicembre 2006, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

## ART. 12

La Provincia Regionale di Ragusa, anche avvalendosi dell'ARPA ed il Comune di Modica (RG), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 152/06.

## ART.13

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

## ART.14

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, al Comune di Modica (RG), alla Provincia Regionale di Ragusa, all'A.R.P.A. Sicilia, all'ARPA - DAP di Ragusa nonché alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Palermo, li 29 LUG. 2010




Dirigente Generale  
Pietro Lo Monaco

N° Elaborato : IRM-1291-01		Rev.
Data 09/11/16	Redatto Irminio	Fq./di 24 / 24

---

## ALLEGATO 2



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE  
DIPARTIMENTO POLITICHE DELL' AMBIENTE

E' copia conforme  
Il Funzionario

DECRETO DIRIGENTE DEL

(ASSUNTO IL 28 GEN 2009 PROT. N. 82)

DIPARTIMENTO

SETTORE N. \_\_\_\_\_

SERVIZIO N. \_\_\_\_\_

CODICE N. \_\_\_\_\_

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "

N° 625 del 03 FEB. 2009

OGGETTO: DLgs n° 59/2005 Autorizzazione Integrata Ambientale per una Piattaforma Polifunzionale di trattamento rifiuti pericolosi e non sita in Loc. San Pietro Lamentino - Zona Industriale - Lamezia Terme (Cz), ai sensi del D.Lgs n° 59 del 18/02/2005 e s.m.i.; per lo svolgimento delle operazioni individuate con i codici [D8], [D9], [D13], [D14], [D15], [R3], [R4], [R5], [R7], [R12], [R13] - Ditta Econet S.R.L. - Rettifica

Settore Ragioneria  
Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.02 n° 8 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore

Publicato sul Bollettino Ufficiale  
della Regione Calabria

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Parte \_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE GENERALE

- **VISTO** il decreto n. 5458 del 12/05/08 con cui è stata concessa, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n° 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale, alla ditta ECONET, per una Piattaforma Polifunzionale di trattamento rifiuti pericolosi e non, sita in Loc. San Pietro Lamentino - Zona Industriale - Lamezia Terme (Cz), per lo svolgimento delle operazioni individuate con i codici [D8] - [D9], [D13], [D14], [D15], [R3],[R4],[R5],[R7],[R12],[R13], di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e deroga ai sensi dell'art.187, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, per i rifiuti speciali pericolosi e non, individuati con i codici CER di cui all'elenco contenuto nell'allegato "1";
  - **CONSIDERATO** la predetta autorizzazione è stata registrata nel registro dei Decreti dei Dirigenti della regione Calabria al n° 5458 del 12/05/08 priva del suddetto Allegato 1 "Elenco codici CER";
  - **DATO ATTO**, che per un mero errore materiale non è stato allegato alla predetta autorizzazione il documento "All. 2 - Miscelazioni consentite", citato nell'All. A al decreto n. 5458 del 12/05/08;
  - **DATO ATTO**, altresì, che è stata allegata al predetto decreto n. 5458 del 12/05/08 una versione non definitiva dell'allegato A, contenente le prescrizioni che il gestore deve rispettare nell'esercizio dell'attività autorizzata;
  - **CONSIDERATO** che l'art. 36, comma 4, lettera a) del predetto D.Lgs. 4/2008 ha modificato la lettera h) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 59/2005, stabilendo che la domanda presentata dal gestore deve descrivere, oltre alle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente, anche "*le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente*";
  - **CONSIDERATO** che, pertanto, con DDG n° 8425 del 30/06/08 è stata disposta la presentazione - ad integrazione della documentazione presentata dai gestori ai fini del rilascio dell'AIA - dell'Allegato E - "*Piano di monitoraggio e controllo*", che pertanto va presentato anche da parte della Ditta in oggetto;
  - **VISTA** la proposta di Piano di Monitoraggio e di Controllo presentato dalla ditta in data 04/09/08 acquisito agli atti con prot. n. 13346.
- VISTO** il parere dell'Arpacal espresso ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D.Lgs. 59/2005, come modificato dall'art. 36, comma 4 del D.Lgs. n. 4/2008 (prot. n. 1508 del 21/01/09);
- VISTO** la Delibera di Giunta Regionale n° 427 del 23/06/2008 "Disciplina delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati"

## DECRETA

- Di disporre proposta di Piano di Monitoraggio e di Controllo secondo lo schema approvato con DDG n° 8425 del 30/06/08;
- Che il Gestore è tenuto a presentare le garanzie finanziarie di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 427 del 23/06/2008 ovvero a conformare le garanzie già prestate, entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ovvero alla prima scadenza utile.
- Di sostituire il documento "Allegato A" al decreto n. 5458 del 12/05/08, contenente le prescrizioni che il gestore deve rispettare nell'esercizio dell'attività autorizzata, con l'allegato A, pubblicato in coda al presente decreto;
- Di integrare il predetto decreto n. 5458 del 12/05/08 con l'allegato 3, "*Piano di monitoraggio e controllo*";
- Di disporre la pubblicazione dei seguenti ulteriori allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto nonché dell'autorizzazione ambientale integrata rilasciata con decreto n. 5458 del 12/05/08:
  - 1. Allegato 2 "Miscelazioni consentite";
  - 2. Allegato 3 "Piano di monitoraggio e controllo".

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.C.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott.ssa G. Rosanna Squillacioti

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Giuseppe Graziano

## ALLEGATO A

- a) il Gestore dell'impianto dovrà presentare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, ad integrazione della documentazione già presentata, una proposta di "Piano di Monitoraggio e controllo" secondo lo schema e le modalità di cui al Decreto del Direttore Generale n. 8425 del 30/06/08;
- b) il Gestore dovrà presentare all'Autorità Competente, con cadenza annuale ed entro il 28 febbraio, una relazione annuale contenente i dati necessari per la verifica della conformità alle condizioni della presente AIA;
- c) il Gestore, inoltre, dovrà presentare al Comune di Lamezia Terme e all'Autorità Competente, con la stessa cadenza ed entro lo stesso termine di cui al punto precedente, i dati relativi al controllo delle emissioni richiesti dalla presente AIA;
- d) ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 59/2005 l'Arpacal, al fine di verificare la conformità dell'impianto alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione e con oneri a carico del gestore, accerterà:
  - il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
  - la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  - che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto;
- e) gli esiti dei controlli e delle ispezioni dovranno essere comunicati all'Autorità Competente, con le modalità previste dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- f) il Gestore dell'impianto dovrà fornire all'Arpacal l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- g) il Gestore sarà in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
- h) ferme restando le misure di controllo di cui al punto precedente la Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell'Ambiente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sull'impianto autorizzato;
- i) Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti oggetto della presente autorizzazione e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni all'Autorità Competente, comprese le notizie di reato;
- j) il Gestore è tenuto a presentare l'eventuale conguaglio alle spese istruttorie già versate per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale entro 60 giorni dall'approvazione del decreto di cui all'art. 18, comma 2 del D. Lgs. 59/2005, o, nel caso di comunicazione del relativo importo da parte dell'autorità competente, entro 30 giorni dalla predetta comunicazione;

- k) il corrispettivo economico relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo verrà determinato in base alle tariffe da stabilirsi ai sensi del decreto di cui al punto precedente; in mancanza di tale riferimento, verrà utilizzato il tariffario delle prestazioni dell'Arpacal;
- l) nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore dovranno darne comunicazione entro 30 giorni allo Sportello IPPC del Dipartimento Politiche dell'Ambiente anche nelle forme di autocertificazione;
- m) in caso di modifica degli impianti il Gestore dovrà comunicare alla Sportello IPPC, all'A.R.P.A. ed al Comune, le modifiche progettate dell'impianto. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. N. 59/05;
- n) il presente provvedimento sarà comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 9 del D. Lgs. N. 59/2005;
- o) Il gestore è tenuto a presentare le garanzie finanziarie secondo i criteri, i tempi, le modalità e quanto altro stabilito con la D.G.R.n. 427 del 23/06/2008 agli Enti Competenti ovvero a conformare le garanzie già prestate, entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ovvero alla prima scadenza utile;
- p) di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento ed il termine per il computo dell'arco temporale di validità (anni 5) decorre dalla data di pubblicazione sul BUR Calabria;
- q) per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il Gestore deve inviare a questo Dipartimento una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, comma 1) del D.Lgs. N. 59/05. Fino alla pronuncia in merito al rinnovo dell'Autorità Competente, il Gestore continua l'attività sulla base della precedente Autorizzazione Integrata Ambientale;
- r) in caso di inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzatorie, l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 59/2005, potrà procedere:
- alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
  - alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
  - alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente;
- s) che è fatto di divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto - oltre quanto autorizzato - senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. N. 59/05);

i risultati del controllo delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione ed in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello IPPC del Dipartimento Politiche dell'Ambiente (Viale Isonzo 414 - Catanzaro) istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 797 del 14/11/2006;

avverso il presente atto è possibile proporre ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR della Calabria o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto;



- 1.1) Tutte le aree esterne, così come previsto in progetto, dovranno essere provviste di pavimentazione industriale con coefficiente di permeabilità non superiore a  $10^{-7}$  cm/sec. La pavimentazione deve essere realizzata con pendenze tali da convogliare i liquidi verso i sistemi di raccolta;
- 1.2) vengano piantumate, lungo il perimetro interno della recinzione, essenze arboree sempreverdi impiantate già allo stato adulto e di altezza maggiore della recinzione al fine di mitigare la visione dell'area di intervento e per fungere da barriera antirumore;
- 1.3) venga realizzato il muro di compartimentazione REI 120, prescritto da Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, fra le zone di lavorazione del CDR e della lavorazione della plastica perché lo stesso rappresenta una buona barriera acustica;
- 1.4) sia realizzato il fosso di guardia lungo il perimetro interno alla recinzione;
- 1.5) le pareti esterne della vasca a servizio dell'impianto per il trattamento delle acque provenienti da spurghi e della vasca in c.a. di riserva idrica antincendio devono essere intonacate e tinteggiate dello stesso colore del capannone;
- 1.6) vengano monitorate le acque sotterranee mediante i pozzi piezometrici all'interno dell'area dove è realizzato l'impianto, con lo scopo di monitorare le oscillazioni piezometriche e rilevare la presenza di eventuali forme di inquinamento con controllo chimico delle acque sotterranee ogni sei mesi con parametri determinati con un protocollo con l'ente di controllo preposto a tale scopo;
- 1.7) i quattro piezometri di monitoraggio posizionati nel perimetro dell'impianto devono stabilire:
  - La direzione prevalente del flusso della falda, per l'individuazione dei piezometri di bianco e di spia;
  - Per ciascuno di essi sia eseguita la quotatura dei bocca pozzo;
  - Per ciascuno di essi sia indicato il tratto di tubo cieco e microfessurato;
  - Le misure del livello di falda siano eseguite rispetto alla bocca pozzo con precisione centimetrica;
  - L'analisi ex ante sui campioni d'acqua dei piezometri dovrà essere eseguita per conto della ditta da un laboratorio regolarmente autorizzato e non da Arpa.Cal – incompatibile in quanto organo di controllo – e dovrà essere integrata con i seguenti parametri: ossigeno disciolto, silice, fosforo totale, ammoniaca, nitrati, TOC, materie in sospensione totali, solventi clorurati, ammine aromatiche, nitrobenzeni, acrilamide, 1,4-butadiene, coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi fecali, escherichia coli;
  - In operam, l'analisi d'acqua dei piezometri dovrà essere eseguita almeno con cadenza semestrale.
- 1.8) l'impianto di trattamento acque lavaggio plastica deve essere realizzato con vasche e serbatoi mobili in materiale plastico;
- 1.9) l'area destinata all'impianto di stabilizzazione dovrà essere delimitata con parete a tutta altezza impermeabile alle polveri;
- 1.10) Per i gruppi elettrogeni previsti, secondo la potenzialità venga richiesta autorizzazione e/o comunicazione ai sensi del D.Lgs. 112/98 legge 59/97 e DPR 53/98, qualora necessarie;
- 1.11) la società potrà ricevere solo i rifiuti riportati nell'allegato I;
- 1.12) il quantitativo massimo annuo da trattare non potrà essere superiore ai quantitativi autorizzati in fase di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e precisamente:
  - ❖ Impianto di trattamento e stoccaggio emulsioni oleose: 24.000 tonn./anno;
  - ❖ Impianto di stabilizzazione/solidificazione di rifiuti speciali allo stato solido e/o fangoso palabile: 60.000 tonn./anno;
  - ❖ Impianto di trattamento plastiche: 3.600 tonn./anno;
  - ❖ Impianto di trattamento chimico – fisico - biologico di rifiuti speciali allo stato liquido o fangoso pompabile: 175.200 tonn./anno;
  - ❖ Impianto di lavaggio imballaggi e contenitori: 9.600 tonn./anno;
  - ❖ Impianto di produzione di CDR: 21.600 tonn./anno;

- 1.13) Il quantitativo giornaliero dei rifiuti in ingresso all'impianto non può superare le 1000 tonnellate;
- 1.14) le caratteristiche del CDR prodotto dovranno essere conformi al punto 1, dell'allegato 2, sub allegato 1, del D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni ad esclusione della percentuale di cloro che, secondo quanto previsto dalle linee guida, non dovrà essere superiore allo 0,5%;
- 1.15) per i rifiuti ammessi all'impianto di produzione CDR devono essere rispettate le disposizioni di cui agli artt. 217 e segg. del D.Lgs. n. 152/2006 rimanendo comunque esclusi i R.S.U. ( Codice CER [20 00 00]) e le frazioni derivanti da Raccolta differenziata;
- 1.16) i rifiuti incompatibili, suscettibili di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire in contatto tra di loro;
- 1.17) lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
- 1.18) lo stoccaggio dei rifiuti avvenga separatamente per le diverse tipologie, i contenitori o serbatoi fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I contenitori devono essere provvisti di sistema di chiusura, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- 1.19) i rifiuti allo stato polverulento devono essere collocati in zone riparate e poco ventose, per evitare il sollevamento delle polveri ed eventualmente coperti e/o sottoposti ad annaffiature;
- 1.20) per i rifiuti pericolosi devono essere altresì rispettate le norme che disciplinano il deposito di sostanze pericolose in esse contenute;
- 1.21) lo stoccaggio degli olii usati deve essere realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs n. 95/1992 e s.m.i. e al D.M. n. 392/1996;
- 1.22) i contenitori o serbatoi fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I contenitori siano provvisti di sistema di chiusura, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
- 1.23) le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersione nell'ambiente;
- 1.24) i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere riutilizzati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso l'impianto di bonifica e lavaggio imballaggi e contenitori previsto in progetto;
- 1.25) ogni serbatoio di stoccaggio deve riportare una sigla di identificazione;
- 1.26) le partite di rifiuto in ingresso dovranno essere controllate e monitorabili nel corso delle operazioni di gestione, pertanto il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, per verificare la compatibilità chimico - fisica e il mancato verificarsi di reazioni pericolose;
- 1.27) Il quaderno di registrazione dell'impianto dovrà evidenziare:
  - Partite, quantità, CER di rifiuti miscelati;
  - Cisterne, serbatoio, o area di stoccaggio;
  - Esiti delle verifiche di miscelazione
- 1.28) gli scarti della lavorazione dovranno essere conferiti presso impianti autorizzati;
- 1.29) devono essere comunicati i dati relativi alle emissioni, in relazione ai campionamenti, alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente, alla Provincia, al Sindaco dei Comuni interessati, all'ARPACAL e all'ASP;

- 1.30) Sia prevista e sottoscritta l'interruzione del trattamento dei rifiuti qualora da misurazioni effettuate periodicamente (ai sensi del DPR 203/88 e Decreto Ministero Ambiente 12/07/1990 e 21/12/1995 e successivi applicativi) sia superato il limite di emissione previste dalle norme vigenti;
- 1.31) Come ulteriore sistema di abbattimento delle emissioni sia previsto un filtro a carbone attivo subito dopo la fase di trattamento olii;
- 1.32) I limiti di emissione da non superare all'uscita dei camini riguardanti le polveri sono quelli indicati dal DM 5.02.98 e cioè 10 mg/Nmetro cubo;
- 1.33) I camini devono avere uno sbocco diretto verso l'alto, privo di ogni ostacolo che impedisca l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in atmosfera in ogni direzione oltre l'altezza sulla linea di colmo;
- 1.34) Ciascun punto di emissione dovrà essere dotato di apposite prese per i campionamenti, realizzate nel rispetto delle normative sulla sicurezza in merito agli accessi;
- 1.35) La periodicità delle analisi delle emissioni in atmosfera, a cura dell'azienda, deve essere semestrale;
- 1.36) I valori limite da non superare sono quelli previsti dall'allegato I, parte II alla parte V del D.Lgs 152/06;
- 1.37) Dovrà essere tenuto un registro per le analisi ed uno per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, debitamente numerato e firmato dal responsabile dell'impianto;
- 1.38) I prelievi dei campioni dei punti di emissione dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi;
- 1.39) Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera che la ditta dovrà eseguire, dovrà essere integrata con la lista delle sostanze pericolose indicate dall'*Arpa.Cal* e precisamente oltre alle analisi all'uscita del camino previste nel progetto è necessario anche eseguire le seguenti analisi previste nell'allegato I alla parte V del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152:
  - Tabella A1: Classe I IPA (Completi), Classe II Arsenico, Cromo 6, Classe III Acrilonitrile, benzene, 3 butadiene;
  - Tabella B: Classe I Cadmio, mercurio. Classe II selenio, nichel. Classe III Antimonio, cianuri, cromo3, piombo, vanadio;
  - Tabella C: Classe I Fosfina, Classe II acido cianidrico, bromo, cloro, idrogeno solforato;
  - Tabella D: Classe I mercaptani, diazometano, diossano 1,4 Classe II acetaldeide, bifenile, brutilammina, carbonio tetracloruro; difenil-ammina, fenolo, piridina, formaldeide, Classe III stirene, normalesano, naftaline, clorobenzene. Classe IV toluene, cilene. Classe V acetone, cocloesano.

1.40) sono consentite le miscele contenute nell'allegato 2;

Per le miscele in deroga al divieto di cui al comma 2 dell'art. 187 del D.Lgs 152/2006, eventualmente autorizzate, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1.41) La destinazione finale deve essere coerente con i principi di tutela dell'ambiente; pertanto qualsiasi attività di recupero o di smaltimento alle quali il rifiuto è destinato deve garantire un livello equivalente di protezione, lo stesso che avrebbe avuto se non fosse stato prima sottoposto ad una miscelazione;
- 1.42) Non costituisce un livello equivalente di protezione ambientale la miscelazione per la produzione di compost, per il ripristino di cave dimesse, per l'utilizzo sostitutivo di inerti;
- 1.43) L'operazione di miscelazione dei rifiuti non dovrà essere per nessuna ragione alternativa o sostitutiva dei processi di stabilizzazione;
- 1.44) Ad ogni cisterna, serbatoio o contenitore in genere destinato al deposito di miscele di rifiuti deve essere assegnato un codice univoco;
- 1.45) Ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio o contenitore in cui verrà collocata;

1.46) Il serbatoio dove avviene la miscelazione deve avere gli sfiati presidiati da idoneo impianto di abbattimento;

1.47) È vietata la miscelazione di rifiuti che possano dare origine a sviluppo di gas tossici;

1.48) Le operazioni di miscelazione devono essere annotate sul registro di cui all'art.190 del D.Lgs. 152/2006 e riportare le seguenti informazioni:

- Codice e provenienza dei rifiuti che originano la miscela (rifiuti di partenza);
- Codice della miscela ottenuta;
- Tipologia ed autorizzazione dell'impianto di destinazione finale della miscela di rifiuti, qualora sia diverso da quello in cui avviene la miscelazione;
- Il rifiuto deve essere preventivamente controllato dal responsabile di impianto, mediante un prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico - fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento sedimentazione etc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione.

1.49) La miscelazione di rifiuti appartenenti a categorie diverse non è consentita qualora la stessa sia finalizzata allo smaltimento in discarica dei rifiuti ottenuti dalla miscelazione;

1.50) L'impianto di destinazione per lo smaltimento e/o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici CER che compongono la miscela anche se stabilizzata;

1.51) Ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere avviata al relativo impianto di smaltimento o recupero;

1.52) Le miscele di rifiuti così costituite devono essere conferite, accompagnate dal formulario di identificazione, a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o il recupero delle stesse, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni da [D1], [D2], [D3], [D10], [D11] dell'allegato B e/o di cui alle operazioni da [R1] a [R9] dell'allegato C del D.Lgs 152/2006;

1.53) La miscela deve sempre subire un processo di stabilizzazione/solidificazione prima di essere avviata in discarica o a recupero ambientale

1.54) Rispettare quanto contenuto nel c.d. "Protocollo Arpa.Cal" nonché in particolare:

- è vietato miscelare i rifiuti con i seguenti CER: 19 02 04\*, 19 02 09\*, 19 02 10, 19 03 04\*, 19 03 05, 19 03 06\*, 19 03 07, 19 12 10;
- è vietato miscelare rifiuti pericolosi con gli omologhi rifiuti non pericolosi a specchio (ad esempio 19 08 11\* con 19 08 12);
- è vietato miscelare rifiuti liquidi con rifiuti solidi;
- Il rifiuto prodotto dalla miscelazione autorizzata in deroga, che sarà codificato con CER 19 02 04\*, dovrà sempre subire un trattamento di stabilizzazione/solidificazione prima del conferimento in discarica e non potrà comunque essere destinato a recupero ambientale, all'utilizzo come inerti o alla produzione di compost;
- Sia predisposta a cura della ditta una scheda di trattamento rifiuti in cui dovranno essere riportati i seguenti dati:
  - Le tipologie dei rifiuti - o miscele di rifiuti - trattati e relative quantità;
  - I reattivi di stabilizzazione utilizzati e le relative quantità;
  - Le analisi di classificazione ed il codice CER dei rifiuti stabilizzati;
  - La loro destinazione finale;

1.55) Ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere avviata al relativo impianto di smaltimento;

Per le miscelazioni non vietate dall'art.187, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1.56) Le operazioni di miscelazione [R12] ed [D13] devono essere annotate sul registro di carico e scarico, facendo riferimento alla conseguente operazione di scarico e riportando le seguenti informazioni:

- Codice e operazioni di carico che originano la miscela (rifiuti di partenza);

▪ Codice della miscela ottenuta.

- 1.57) La miscelazione non in deroga deve essere effettuata tra rifiuti con analoghe caratteristiche chimico-fisiche (indipendentemente, per i rifiuti pericolosi, dall'appartenenza della stessa categoria dell'allegato G), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate, ai fini del successivo smaltimento/recupero;
- 1.58) È vietata la miscelazione di rifiuti che possano dare origine a sviluppo di gas tossici o molesti;
- 1.59) La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono risultare individuabili sulla base delle registrazioni effettuate, le tipologie, le quantità e le classificazioni dei rifiuti avviati a tale trattamento, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione del mix di risulta avviato al successivo trattamento o allo smaltimento finale
- 1.60) Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previo accertamento preliminare da parte del tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, certificate da tecnico competente. Il tecnico Responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nello spazio "annotazioni" relativo alla registrazione della miscelazione, effettuata sul registro di carico e scarico;
- 1.61) La partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- 1.62) La miscelazione non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti, con lo scopo di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi del D.lgs 152/2006;
- 1.63) In conformità a quanto previsto dal D.lgs 36/2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 36/2003;
- 1.64) Non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti, con lo stesso CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero (in particolare recupero ambientale);
- 1.65) I rifiuti in origine non già utilizzabili per la destinazione a recupero non possono essere miscelati ad altri rifiuti o materiali di alcun tipo, al fine di renderli idonei;
- 1.66) L'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero può essere fatta solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione previste;
- 1.67) La destinazione dei materiali miscelati (sia fase di recupero che fase di smaltimento) deve garantire un criterio di precauzione rispetto alla destinazione del singolo rifiuto. Ad esempio due fanghi destinati a discarica (o anche uno degli stessi) non possono essere miscelati e destinati a recupero o compostaggio;
- 1.68) Nel caso in cui il miscuglio di rifiuti sia destinato a smaltimento in discarica, il rifiuto potrà essere conferito in discarica solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari che devono essere fra quelli autorizzati nella discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa, prima della miscelazione.
- 1.69) Ogni scarico deve avvenire nel rispetto della vigente normativa;
- 1.70) Dovranno essere effettuati autocontrolli semestrali sull'effluente in uscita dall'impianto al fine della verifica della compatibilità degli stessi con gli standard previsti dalla vigente normativa in materia di scarichi idrici e i relativi rapporti dovranno essere inviati a questo Ufficio e all'Amministrazione Provinciale di competenza;
- 1.71) L'esercizio dell'impianto nel suo complesso deve avvenire in modo da evitare la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti anche in fase di movimentazione o trasporto;
- 1.72) L'impianto dovrà essere munito di impianto antincendio conforme alla normativa vigente;
- 1.73) Siano effettuati controlli analitici del sistema depurativo con cadenza almeno mensile;

- 1.74) Siano rispettati i parametri di conferimento reflui dettati dal gestore della piattaforma depurativa, o, in assenza di prescrizioni specifiche, siano rispettati i valori limite degli scarichi reflui dettati dalla normativa vigente;
- 1.75) I fanghi derivanti dal trattamento delle acque di lavorazione dovranno essere smaltiti e sottoposti alla disciplina dei rifiuti;
- 1.76) In caso di fermo impianto causato da guasto o manutenzione dello stesso, è vietato lo scarico. In caso di fermo deve essere data comunicazione agli Enti interessati e previsto un accumulo reflui corrispondente al quantitativo pari a 2 giorni di lavorazione;
- 1.77) Vengano indicate in relazione le misure di sicurezza adottate in caso di disfunzione o blocco dell'impianto di depurazione ed in particolare:
  - sistema di allerta per evidenziare eventuali guasti a componenti dell'impianto;
  - reperibilità dei responsabili;
  - protocollo di pronto intervento;
- 1.78) Siano installati i misuratori di portata sia sull'acqua di processo industriale sia sull'acqua proveniente dai servizi igienico-sanitari;
- 1.79) Mantenere separate le reti industriali e civili in modo da consentire i prelievi per i controlli prima che le portate si miscolino;
2. La ditta inoltre:
  - 2.1. dovrà rispettare quanto previsto dal Piano di Gestione dei rifiuti approvato dall'Ufficio del Commissario Delegato;
  - 2.2. è obbligata alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 della parte Quarta del D. Lgs. 152/2006;
  - 2.3. dovrà tenere per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti apposito registro di carico e scarico per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;
  - 2.4. per i rifiuti tenuti in deposito temporaneo devono essere rispettati i tempi e le condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lett. m del D.lgs n. 152/2006;
  - 2.5. è tenuta a rispettare ed attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la gestione di detti impianti;
  - 2.6. per il trasporto di rifiuti dovrà rispettare quanto contenuto nell'art. 193 del D.Lgs 152/2006;
  - 2.7. se previsto dovrà essere iscritta all'albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs 152/2006;
  - 2.8. dovrà sottoporre l'impianto ad operazioni di controllo e di manutenzione così come previsto nei "manuali di manutenzione e uso" predisposti dal progettista dell'impianto;
  - 2.9. le quantità massime stoccate non potranno superare i volumi previsti per i quali sono stati dimensionati gli impianti di sicurezza;
  - 2.10. è tenuta a comunicare a questo Ufficio e alla Provincia competente ogni variazione del responsabile tecnico;
  - 2.11. dovrà conferire gli olii esausti recuperati a ditte all'uopo autorizzate per il successivo conferimento al Consorzio Obbligatorio Oli Esausti;
  - 2.12. è tenuta ad accertarsi mediante acquisizione di opportuna documentazione che il ricevente rifiuti sia autorizzato a ricevere la specifica tipologia dei rifiuti che intende conferire;
  - 2.13. è tenuta a comunicare semestralmente a questo Ufficio e all'Amministrazione Provinciale di competenza la quantità di rifiuti trattati suddivisi per tipologia, provenienza e destinazione;
  - 2.10. è tenuta ad assoggettare preliminarmente eventuali successive modifiche dell'impianto ad ulteriore nuova autorizzazione, nonché l'eventuale smaltimento di rifiuti diversi da quelli sopra specificati;
  - 2.11. nello svolgimento delle attività siano rispettate le norme vigenti in materia della salute dell'uomo e dell'ambiente nonché di igiene e sicurezza del lavoro;
  - 2.16. dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito alla cessazione dell'attività dell'impianto, secondo quanto previsto nel piano depositato;
  - 2.17. prima della messa in esercizio.


- Nomina del Direttore Tecnico responsabile dell'impianto con relative attestazioni di idoneità;
  - Presentare apposito protocollo d'intesa stipulato con l'Arpa. Cal relativo alle miscele di rifiuti in deroga al comma 2° dell'art. 187 del D.Lgs 152/2006;
  - Piano di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale da attuarsi alla cessazione dell'attività.
- 2.18. La Ditta "Econet s.r.l. è tenuta a volturare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto autorizzativo, la polizza fideiussoria precedentemente stipulata con l'Ufficio del Commissario delegato, a favore della Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell'Ambiente con scadenza pari a quella del presente atto autorizzativo (sei anni) maggiorato di 2 (due) anni.
3. La ditta inoltre:
- 3.1. Relativamente al rischio da VDT ci si dovrà attenere a quanto previsto dal titolo IV del D.Lgs 626/94, e successive modifiche;
- 3.2. relativamente al rischio della movimentazione dei carichi ci si dovrà attenere a quanto previsto dal titolo V del D.Lgs 626/94;
- 3.3. Il datore di lavoro è tenuto a procedere alla valutazione del rischio **vibrazioni**, nei luoghi di lavoro, con presenza di macchine, attrezzature ed impianti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n° 187 del 19 Agosto 2005 entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività;
- 3.4. Il Datore di lavoro è tenuto a procedere alla valutazione del rischio del **rumore**, nei luoghi di lavoro, con presenza di macchine, attrezzature ed impianti ai sensi dell'art. 96 bis, del D.Lgs. n° 626/1994, entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività;
- 3.5. Relativamente agli agenti chimici utilizzati, se questi rientrano tra quelli individuati dalla normativa vigente quali "I pericolosi", l'attività potrà cominciare solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi e all'attuazione delle misure di prevenzione a tutela della salute dei lavoratori;
- 3.6. Nella valutazione dell'esposizione a rischio chimico, deve essere compresa la manutenzione degli impianti;
- 3.7. Le vie di circolazione dei percorsi dei mezzi di carico e scarico, devono essere evidenziate da una idonea segnaletica a terra (con strisce continue di colore del pavimento). L'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare, e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze, nonché tra i pedoni e i veicoli. Inoltre si precisa che nel valutare la regolamentazione della viabilità, si dovranno prendere in considerazione, tra l'altro: eventuali interferenze tra mezzi di trasporto e tra mezzi di trasporto pedoni, la segnaletica che si è predisposta, l'installazione di eventuali specchi o altri dispositivi che garantiscano una sufficiente visibilità delle possibili zone cieche, nonché tutte quelle procedure di sicurezza od ordini di servizio relativi all'argomento. In particolare si sottolinea che una segnaletica sia orizzontale che verticale che individui in maniera precisa percorsi e spazi di stoccaggio e definisca precedenze, è una misura di prevenzione semplice ma efficace per il raggiungimento di un adeguamento standard di sicurezza. Inoltre è opportuno rendere il meno possibile probabili casi di interferenza tra mezzi di trasporto e pedoni, ecc, anche mediante la separazione fisica dei percorsi;
- 3.8. Relativamente al rischio da agenti cancerogeni il datore di lavoro deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs 66/00, ed inoltre deve:
- Effettuare la pulizia degli ambienti di lavoro in modo regolare; è fondamentale verificare la sua organizzazione (modalità, periodicità, momento di effettuazione). Si consiglia la pulizia giornaliera effettuata fuori dall'orario di lavoro ed eseguita con mezzi meccanici dotati di aspirazione, evitando l'uso di scope ed in particolare vietando l'uso di aria compressa;
  - Mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti protettivi da riporre, prima di lasciare il luogo di lavoro (pausa pranzo e fine turno), in appositi armadietti personali almeno a doppio scomparto per la conservazione separata dagli abiti civili (la pulizia degli indumenti utilizzati durante il lavoro deve essere effettuata a cura del datore di lavoro senza oneri per il lavoratore);

- 3.9. La durata della presente autorizzazione è di 6 (sei) anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza;
- 3.10. Di dare atto che l'ente Provincia di Catanzaro è incaricata a esercitare i controlli di legge, avvalendosi anche delle competenze dell'ARPACal competente per territorio, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativi;
- 3.11. Di sospendere o revocare, previa diffida, ai sensi del comma 4 dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06, la presente autorizzazione, in caso in cui la Società "Econet S.r.l." incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente autorizzazione quanto a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative e alle stesse norme di buona amministrazione;
- 3.12. Di notificare il presente decreto alla Ditta "Econet S.r.l." e di trasmettere copia del medesimo decreto al Responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni al Comune di Lamezia Terme, alla Provincia di Catanzaro, all'ASP di Catanzaro e all'Arpacal, nonché - ai sensi del art. 210, comma 9 del citato D.Lgs. - all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - Sezione di Reggio Calabria.

Restano ferme in ogni caso le responsabilità della Ditta nel dare piena applicazione alla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente, la Ditta è assoggettata all'osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.





## ALLEGATO 3

E' copia conforme  
Il Funzionario

# PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

## E. QUADRO PRESCRITTIVO

L'Azienda è tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro, dove non altrimenti specificato, a partire dalla data di adeguamento come previsto all'art. 17, comma 1, del D.Lgs 59/2005.

### E.1 Aria

#### E.1.1 Valori limite di emissione

I punti di emissione autorizzati sono:

- E1 relativo all'impianto di aspirazione e abbattimento emissioni a servizio degli impianti di: trattamento chimico-fisico-biologico, disemulsione oli, stoccaggio oli e rifiuti liquidi in genere, carico e scarico emulsioni oleose, carico e scarico rifiuti liquidi, carico e scarico morchi e fondami, impianto di inertizzazione-stabilizzazione;
- E2 relativo all'impianto di aspirazione e abbattimento emissioni della linea di produzione e raffinazione di cdr e triturazione pneumatici fuori uso.

I valori di emissione da non superare sono quelli previsti dall'allegato I, parte II alla parte V del D.Lgs. 30 aprile 2006 n° 152.

Nella tabella sottostante si riportano le sostanze da ricercare nel punto di emissione autorizzato E1:

Tabella A1	
Classe I	IPA (completi)
Classe II	Arsenico, cromo VI
Classe III	Acronitrile, benzene, 1,3.butadiene
Tabella B	
Classe I	Cadmio, mercurio
Classe II	Selenio, nichel
Classe III	Antimonio, cianuri, cromo III, piombo, vanadio
Tabella C	
Classe I	Fosfina
Classe II	Acido cianidrico, bromo, cloro, idrogeno solforato

Tabella D

Classe I	Mercaptani, diazometano, diossano 1,4
Classe II	Acetaldeide, bifenile, butil-ammina, carbonio tetracloruro, difenil-ammina, fenolo, piridina, formaldeide
Classe III	Stirene, n-esano, naftaline, cloro-benzene
Classe IV	Toluene, xileni
Classe V	Acetone, cicloesano
Paragrafo 5 parte II	Polveri totali

Per il punto di emissione E2 è da ricercare solo il parametro polveri il cui limite è pari a 10 mg/Nmc.

### E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo

- I) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.
- II) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.
- III) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- IV) L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti.
- V) I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
  - a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - b. Portata dell'aeriforme espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,5°K e 101,323 kPa);
  - d. Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;
  - e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo;

### E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

- VI) Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.
- VII) I serbatoi di carico dei rifiuti liquidi in ingresso devono essere collegati ad un idoneo sistema di abbattimento.
- VIII) Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate da operazioni di movimentazione di rifiuti/terre contaminate durante il carico/scarico nelle aree di stoccaggio, di trasferimento dei rifiuti/terre contaminate da una sezione impiantistica all'altra devono essere praticate operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali.
- IX) Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
  - manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale,
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con ARPA territorialmente competente.

- X) Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore

#### **E.1.4 Prescrizioni generali**

- XI) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 271, commi 12 e 13, del D.Lgs. 152/06. (ex art. 3 comma 3 del D.M. 12/7/90).
- XII) Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali fori, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
- XIII) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dando comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA competente per territorio. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.
- XIV) Le analisi di autocontrollo degli inquinanti che saranno eseguiti successivamente dovranno seguire le modalità riportate nel Piano di Monitoraggio.
- XV) I punti di misura e campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai criteri generali fissati dalla norma UNI 10169.

## **E.2 Acqua**

### **E.2.1 Valori limite di emissione**

- I) Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento,

di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.

II) Lo scarico finale in fognatura consortile deve essere conforme ai valori limite stabiliti nella tabella 3 Allegato 5 della Parte Terza del D.lgs. 152/06.

III) Il Gestore della Ditta dovrà assicurare il rispetto di quanto segue:

- a) La resa depurativa del trattamento biologico per il COD deve essere pari al 70%, calcolata su base annua.
- b) La resa depurativa del trattamento biologico per l'azoto ammoniacale deve essere pari al 70%, calcolata su base annua.

III) I reflui in uscita dal trattamento chimico-fisico ed alimentati al trattamento biologico e i rifiuti liquidi alimentati direttamente al trattamento biologico devono essere biodegradabili (**per gli impianti consortili viene prescritto nel piano di monitoraggio il controllo del  $BOD_5/COD > 0,2$  giornaliero**) e compatibili con il processo a fanghi attivi; le concentrazioni delle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06, devono rispettare i valori limite della tabella 3 dell'allegato 5 per lo scarico in pubblica fognatura o valori diversi eventualmente stabiliti dall'Ente Gestore della pubblica fognatura, per le sostanze consentite di cui alla nota 2 della tabella 5. Al fine di verificare le condizioni di cui sopra, devono essere predisposti pozzetti per il campionamento ed il controllo dei reflui allo scarico del depuratore; eventuali campionamenti all'impianto chimico fisico potranno essere effettuati direttamente nei reattori.

#### **E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo**

- I) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.
- II) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti.
- III) L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

#### **E.2.3 Prescrizioni impiantistiche**

- IV) I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.
- V) Sulla linea di alimentazione dei rifiuti all'impianto biologico e precisamente dalla vasca di equalizzazione a quella di denitrificazione devono essere installati idonei misuratori di portata e/o contatori volumetrici;
- VII) Sulla stessa linea deve essere installato un misuratore di pH, di conducibilità e di temperatura, al fine di garantire il monitoraggio di parametri indicativi della concentrazione allo scarico dei metalli e altre sostanze la cui determinazione risulta tecnicamente ed economicamente più complessa. I dati devono essere registrati da un sistema informatizzato (PLC).

#### **E.2.4 Prescrizioni generali**

- IX) Devono essere adottate, tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua; qualora mancasse, dovrà essere installato, in virtù della tipologia di scarico industriale (in pressione o a pelo libero), un misuratore di portata o un sistema combinato (sistema di misura primario e secondario( $\alpha$ )).;

(α) Le misure primarie sfruttano l'uso delle Strutture Idrauliche, la portata viene quindi determinata misurando il livello del liquido, in prevalenza, sul punto della restrizione o vicino. Le strutture che creano la restrizione vengono chiamate "sistemi primari di misura". Esse si dividono in due categorie principali: canali di misura (flumes) e stramazzi (weir).

Le misure secondarie si realizzano attraverso un "Sistema di misura secondario" o misuratore di portata (Flowmeter), viene utilizzato in abbinamento al sistema primario per poter misurare l'intensità del flusso nel canale. Il flowmeter misura il livello del liquido in un determinato punto del canale e converte immediatamente il dato in portata basandosi sulla conoscenza della relazione livello/portata tipica di un determinato stramazzo o canale di misura.

Esempi: sensore ad ultrasuoni; sensore a bolle, sensore sommerso.

I sistemi di misura secondaria solitamente vengono utilizzati in abbinamento al sistema primario per poter misurare l'intensità del flusso nel canale: SISTEMA COMBINATO

- X) Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente al gestore della fognatura/impianto di depurazione e al dipartimento ARPA competente per territorio

### **E.3 Rumore**

#### **E.3.1 Valori limite**

Dovranno essere rispettati i Limiti del DPCM 1 marzo 1991 in caso di assenza di Zonizzazione Acustica del Comune.

#### **E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo**

- I) Le modalità di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati nel piano di monitoraggio.
- II) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine

#### **E.3.4 Prescrizioni generali**

- III) Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previa invio della comunicazione alla Autorità competente prescritta al successivo punto E.6. I), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell' 8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali. Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all'Autorità Competente, all'Ente comunale territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale.

### **E.4 Suolo** (e acque sotterranee solo nei casi in cui sono presenti/necessarie misure di monitoraggio)

- I) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia, le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.
- II) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.
- III) Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.
- IV) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
- V) L'eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a quanto disposto dal Regolamento regionale n. 1 del 28/02/05, art. 13. Indirizzi tecnici per la

conduzione, l'eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento "Linee guida – Serbatoi interrati" pubblicato da ARPA Lombardia (Aprile 2004).

- VI) La ditta deve segnalare tempestivamente all'Autorità Competente ed agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

## **E.5 Rifiuti**

### **E.5.1 Requisiti e modalità per il controllo**

I rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto e sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza dei controlli, nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio

### **E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata**

- I) Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.
- II) Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Ad ogni scarico è prelevato un campione che è conservato per un periodo di:
- un mese: per rifiuti liquidi e solidi biodegradabili;
  - due mesi: per rifiuti non biodegradabili.

Nel caso in cui manchi l'analisi di classificazione è possibile accettare lo scarico come "carico di prova"; in tal caso il rifiuto è scaricato in zona a parte (serbatoio, area di stoccaggio pavimentata) e non viene trattato fino a quando non si sia in possesso di analisi di caratterizzazione da parte del laboratorio chimico che ha prelevato un campione rappresentativo allo scarico. I tempi per l'ottenimento delle analisi sono quelli tecnici per l'elaborazione del rapporto di prova.

- III) Per i rifiuti allo stato liquido le analisi devono accertare almeno i seguenti parametri:
- pH;
  - COD;
  - Idrocarburi;
  - Azoto ammoniacale;
  - Sostanze ex tab. 5 dell'allegato 5 del D.lg. 152/06 a discrezione del produttore in base al ciclo di provenienza del rifiuto.
- V) Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- VI) I reflui conferiti ed accettati devono essere stoccati distintamente per tipologie diverse in funzione del trattamento loro applicato.
- VII) Deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06.
- VIII) L'impianto di depurazione deve operare in modo tale da poter immediatamente cessare lo scarico nel caso di guasti e malfunzionamenti; in tali casi dovrà prevedersi che il refluo non perfettamente trattato sia rinviato in testa all'impianto.

- IX) I fanghi prodotti dall'impianto di depurazione devono essere ammassati in bacini aventi:
- sistemi di contenimento e le opere di protezione contro il dilavamento meteorico devono essere tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda;
  - il percolato prodotto deve essere drenato e convogliato in idoneo pozzetto di raccolta e inviato al trattamento;
  - essere smaltiti in conformità alle disposizioni della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
  - ovvero avviati direttamente al trattamento di igienizzazione nell'impianto di stabilizzazione della piattaforma.

XIV) Le acque depurate derivanti dalla fase di depurazione biologica non possono essere utilizzate per diluire i rifiuti.

XV) Possono essere operate fasi di miscelazione, in deroga all'art. 187, comma 1, del D.Lgs. 152/06, esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini del recupero e/o smaltimento finale; comunque non può essere optata nessuna diluizione tra i rifiuti incompatibili ovvero con la finalità di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06. La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

- ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;
- è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;
- il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;
- deve essere tenuto un registro di impianto dove vengano evidenziati:
  - partite, quantità, codici CER dei rifiuti miscelati;
  - esiti delle prove di miscelazione;

XVI) In riferimento alle operazioni di miscelazione dei rifiuti effettuate ai sensi del 2° comma dell'art. 187 del DLgs 152/06; in deroga al divieto generale, si dovrà utilizzare la seguente procedura per il conferimento in discarica delle suddette miscele:

1. il rifiuto prodotto dalla miscelazione autorizzata in deroga, è codificato sempre con il CER 19 02 04\*;
2. il miscuglio di rifiuti potrà essere conferito in discarica solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari che devono essere fra quelli autorizzati nella discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa, prima della miscelazione;
3. per il conferimento in discarica, potranno essere miscelati solo i rifiuti che siano fra quelli autorizzati e già conformi ai criteri di ammissibilità della discarica per rifiuti pericolosi;
4. la miscela codificata con codice con CER 19 02 04\* dovrà essere conferita *direttamente* in discarica per rifiuti pericolosi anche dopo l'eventuale stabilizzazione;
5. Potranno essere miscelati anche i rifiuti parzialmente stabilizzati e/o solidificati con CER 19 03 04\* oppure 19 03 06\* e quelli stabilizzati e/o solidificati con CER 19 03 05 oppure 19 03 07 che siano già fra quelli autorizzati e già conformi ai criteri di ammissibilità della discarica per rifiuti pericolosi.

6. I rifiuti non pericolosi potranno anche essere miscelati fra di loro (miscelazione di rifiuti non vietate dall'art. 187 del d.lgs. 152/06) ed, anche in questo caso, potranno essere miscelati solo rifiuti non pericolosi che sono fra quelli autorizzati e già conformi ai criteri di ammissibilità della discarica per rifiuti non pericolosi.
  7. Potranno essere miscelati anche i rifiuti stabilizzati e/o solidificati con CER 19 03 05 oppure 19 03 07 che siano già fra quelli autorizzati e già conformi ai criteri di ammissibilità della discarica per rifiuti non pericolosi.
  8. le prescrizioni numero 1.53 e 1.54 dell'AIA n° 5458 del 12/05/08, dovranno essere sostituite da quelle sopra riportate.
- XVII) I rifiuti non sottoposti a miscelazione, che in origine non sono conformi ai criteri di ammissibilità in discarica, potranno essere resi conformi mediante un trattamento di stabilizzazione/inertizzazione nell'impianto della piattaforma Econet.
  - XVIII) La miscelazione dei fanghi provenienti dal pretrattamento chimico-fisico con quelli provenienti dal trattamento biologico è codificata come operazione D13 e come tale è soggetta a tutte le prescrizioni previste per le miscelazioni.
  - XIX) Quotidianamente dai contatori volumetrici e/o misuratori di portata deve essere rilevato e riportato, in allegato al registro di carico e scarico ex D.Lgs. 152/06, il dato progressivo del volume dei rifiuti avviati al trattamento biologico e dei rifiuti avviati ad impianti terzi.
  - XX) Eventuali malfunzionamenti dei misuratori o contatori di portata installati (che debbono essere debitamente sigillati) dovranno immediatamente essere comunicati ad ARPA.
  - XXI) Dovrà essere tempestivamente segnalato ad ARPA qualsivoglia malfunzionamento si determini sull'impianto.
  - XXII) In presenza di eventi meteorici, qualora le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dell'impianto di depurazione, vengano alimentate all'impianto stesso, si deve sospendere l'alimentazione dei rifiuti liquidi c/terzi al trattamento di depurazione fino alla cessazione dell'alimentazione delle predette acque meteoriche.
  - XXIII) La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
  - XXIV) Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.
  - XXV) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate.
  - XXVI) I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.
  - XXVII) I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G dell'allegato alla parte quarta del d.lgs. 152/06, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, se non preventivamente autorizzata.



XXVIII) I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

XXVII) I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.

XXVIII) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:

- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
- evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
- evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
- produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
- rispettare le norme igienico - sanitarie;
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti.

XXIX) I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi; in particolare:

- i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione;
- i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;
- i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso.

XXX) I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione.

XXXI) I serbatoi per i rifiuti liquidi:

- devono riportare una sigla di identificazione;
- devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati a apposito sistema di abbattimento.
- possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio;
- devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento;
- se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.

XXXII) Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento.

XXXIII) I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di recupero ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs.

152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

- XXXIV) Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente Piano, il Gestore dell'impianto dovrà predisporre e trasmettere all'Autorità Competente ed all'Autorità di controllo (ARPA), un documento scritto (chiamato Protocollo di gestione dei rifiuti) nel quale saranno racchiuse tutte le procedure adottate dal Gestore per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento, nonché le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. Altresì, tale documento dovrà tener conto delle prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. Pertanto l'impianto dovrà essere gestito con le modalità in esso riportate.
- XXXV) Il Protocollo di gestione dei rifiuti potrà essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sarà data comunicazione all'Autorità competente e al Dipartimento ARPA competente territorialmente.

### **E.5.3 Prescrizioni generali**

- XXXVIII) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità.
- XXXIX) Per il deposito di rifiuti infiammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione incendi (CPI) secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 maggio 1998; all'interno dell'impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.).
- XL) Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E' inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

### **E.6 Ulteriori prescrizioni**

- a. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente ed a ARPA competente per territorio variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del Decreto stesso.
- b. Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente, al Comune, alla Provincia e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
- c. Ai sensi del D.Lgs. 59/05, art. 11, comma 5, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.
- d. Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente e al Dipartimento ARPA di Catanzaro eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 59/2005.
- e. Il Gestore del complesso IPPC deve :
- rispettare i valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati nel quadro prescrittivo E per le componenti aria, acqua e rumore;
  - ridurre, in caso di impossibilità del rispetto dei valori limite, l'attività di smaltimento dei rifiuti liquidi fino al raggiungimento dei valori limite richiamati o sospendere le attività oggetto del superamento dei valori limite stessi;

- fermare, in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua l'attività di smaltimento dei rifiuti liquidi ad essi collegati istantaneamente o entro al massimo 60 minuti dalla individuazione del guasto.

### **E.7 Prevenzione incidenti**

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti e di abbattimento), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

### **E.8 Gestione delle emergenze**

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.

### **E.9 Interventi sull'area alla cessazione dell'attività**

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività.

La ditta dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all'art.3 punto f) del D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta dell'Autorità competente per il controllo (ARPA), fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. All'Autorità competente per il controllo (ARPA) stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

### **E.10 Monitoraggio e Controllo**

Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo descritto al paragrafo F.

Tale Piano verrà adottato dalla ditta a partire dalla data di adeguamento alle prescrizioni previste dall'AIA, comunicata secondo quanto previsto all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/05; sino a tale data il monitoraggio verrà eseguito conformemente alle prescrizioni già in essere nelle varie autorizzazioni di cui la ditta è titolare.

Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo e, a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamento, dovranno essere trasmesse all'Autorità Competente, ai comuni interessati e al dipartimento ARPA competente per territorio secondo le disposizioni che verranno emanate ed, eventualmente, anche attraverso sistemi informativi che verranno predisposti.

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l'ora di effettuazione dell'analisi; gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del D.Lgs 59/05.

L'Autorità competente al controllo (ARPA) effettuerà due controlli ordinari nel corso del periodo di validità dell'Autorizzazione rilasciata, di cui il primo orientativamente entro sei mesi dalla comunicazione da parte della ditta di avvenuto adeguamento alle disposizioni AIA.

I controlli periodici, effettuati da A.R.P.A.Cal. - Dipartimento di Catanzaro, dovranno avere cadenza annuale, prevedendo in particolare:

- campionamenti e analisi delle emissioni in atmosfera;
- analisi di almeno 5 rifiuti trattati;
- analisi delle acque di scarico;
- analisi di 5 campioni di rifiuti in entrata per verificare il rispetto dell'omologa all'impianto, secondo le modalità previste nel piano di gestione;
- analisi delle acque di falda a monte e a valle dell'impianto.

## E.11 Comunicazioni e Requisiti di Notifica Generali

- I) Devono essere notificati alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente ed all'A.R.P.A.Cal Dipartimento di Catanzaro eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente, riscontrati a seguito delle procedure di monitoraggio e controllo; il gestore dell'impianto deve conformarsi alla decisione della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime. Dette anomalie riscontrate dovranno essere collegate ad una ricostruzione di quanto è avvenuto nel corso dei prelievi, desunto dai verbali o da altri tipi di registrazione relative allo stesso periodo.
- II) Il Gestore deve comunicare immediatamente ogni eventuale variazione strutturale e gestionale dell'impianto, ai fini degli eventuali adempimenti amministrativi di competenza. In particolare il gestore deve comunicare preventivamente, alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, all'ARPA – Dipartimento di Catanzaro e al Comune di Lamezia Terme, le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del DLgs n. 59/05). Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente Regione Calabria – Dipartimento Ambiente ai sensi dell'art. 10 del DLgs n. 59/05. L'autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del DLgs 59/05, ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.
- III) Il Gestore deve dare comunicazione anche di eventuali modifiche della responsabilità tecnica della discarica allegando, nel caso, la documentazione che attesti l'adeguata formazione professionale e tecnica come stabilito dall'art. 9 comma 1 lett. b) del DLgs. n. 36/2003.
- IV) Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente l'avvenuta attuazione, secondo le prescrizioni dei lavori relativi all'ampliamento della discarica di Lamezia Terme, nonché della copertura superficiale finale definitiva e al ripristino ambientale della discarica, al fine delle verifiche di competenza dell'Amministrazione Regionale.
- V) Il Gestore deve comunicare alla Regione ed all'ARPA territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico.
- VI) Il Gestore è tenuto a fornire alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, all'ARPA – Dipartimento di Catanzaro e al Comune di Lamezia Terme, un recapito telefonico sempre operativo in caso di necessità da parte degli organi di controllo.

## E.12 Raccolta e Comunicazione dei Dati

1. Il Gestore è tenuto a registrare i dati del Monitoraggio, secondo le frequenze stabilite nella Parte F. I dati dovranno essere sempre conservati presso l'impianto a disposizione dell'Ente di Controllo;
2. La ditta deve comunicare, con la frequenza prevista e con le modalità di seguito specificate, i seguenti report periodici sulla conduzione dell'impianto:
  - Report trimestrale, su supporto informatico, contenente tutti i dati relativi alla gestione della discarica.
  - Report annuale, su supporto informatico e cartaceo, relativo all'attuazione del programma di controllo, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui alla Parte F.

### **E.12.1 REPORT TRIMESTRALE**

Il report trimestrale, che dovrà essere trasmesso esclusivamente su supporto informatico, dovrà riportare tutti i dati inerenti la gestione dell'impianto con riferimento particolare a:

- a) quantità e tipologia dei rifiuti trattati;
- b) risultati analitici dei monitoraggi delle matrici ambientali e delle emissioni;
- c) quantità di materie prime utilizzate e consumi energetici.

Alla relazione dovrà essere allegata, se necessario, apposita cartografia che consenta di visualizzare tutti i punti monitorati.

### **E.12.2 RELAZIONE ANNUALE E REPORT**

La relazione annuale di funzionamento e sorveglianza dell'impianto, relativa all'anno solare precedente, deve essere presentata alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, ad ARPA di Catanzaro e al Comune di Lamezia Terme, annualmente (entro il 30 aprile dell'anno successivo) in formato elettronico/cartaceo, secondo struttura dati da concordare con ARPA, e deve riportare informazioni e resoconti delle attività inserite nel Piano di Monitoraggio (report) riguardante tutte le componenti e tutti gli autocontrolli previsti, il riassunto delle eventuali modifiche impiantistiche effettuate rispetto alla configurazione dell'anno precedente, il commento ai dati presentati evidenziando le prestazioni ambientali dell'impianto anche in relazione alle BAT-MTD, la documentazione attestante le certificazioni ambientali possedute o ottenute.

La relazione annuale dovrà contenere informazioni specifiche relative a:

- report annuale dei risultati del Piano di Monitoraggio, di cui alla parte F, comprendente:
  - i dati relativi al Piano di Monitoraggio, secondo format da concordare con Arpa;
  - riferimento alle metodiche e modalità di campionamento adoperate; le modalità di prelievo dei campioni dovranno essere autocertificate, a cura dei soggetti che svolgono tale attività o adeguatamente certificate sul rapporto di prova di ogni autocontrollo; l'Autocertificazione e/o il Rapporto di Prova dovranno attestare il punto e le modalità di campionamento prescelti;
  - in caso, nel corso dell'anno, si siano verificate emissioni eccezionali (accidentali o anomale), di cui è stata comunque fatta immediata comunicazione all'Autorità Competente, dovrà esserne riportata indicazione nel report, indicando anche le condizioni operative a cui fa riferimento l'emissione e le cause dell'irregolarità;
- risultati dei controlli effettuati sui rifiuti trattati, nonché sulle matrici ambientali;
- un'analisi della situazione annuale e confronto con le situazioni pregresse;
- un commento ai dati presentati, evidenziando le prestazioni ambientali dell'impianto anche in relazione alle BAT-MTD ed eventuali proposte di miglioramento del controllo e dell'attività nel tempo;

Alla relazione dovrà essere allegata, se necessario, apposita cartografia che consenta di visualizzare tutti i punti monitorati. La relazione annuale dovrà essere strutturata in modo tale da consentire una lettura sinottica dei dati ambientali che permetta di effettuare i necessari confronti e le opportune correlazioni del medesimo parametro e della medesima matrice ambientale nel tempo, così come le opportune correlazioni tra parametri di matrici ambientali diverse (es. rifiuti trattati, acque sotterranee, emissioni in atmosfera).

### **E.12.3 CERTIFICATI DI ANALISI**

I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, dovranno essere raccolti e conservati in azienda sempre disponibili per la verifica da parte di ARPA, per almeno 5 anni dalla data di emissione.

## F. PIANO DI MONITORAGGIO

### F.1 Finalità del monitoraggio

La tabella seguente specifica le finalità del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati e di quelli proposti per il futuro.

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli	Monitoraggi e controlli	
	Attuali	Proposte
Valutazione di conformità all'AIA		X
Aria		
Acqua		
Suolo		
Rifiuti		
Rumore		
Gestione codificata dell'impianto o parte dello stesso in funzione della precauzione e riduzione dell'inquinamento		
Raccolta di dati nell'ambito degli strumenti volontari di certificazione e registrazione (EMAS, ISO)		
Raccolta di dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni (es. INES) alle autorità competenti		
Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l'accettabilità dei rifiuti per gli impianti di trattamento e smaltimento		
Gestione emergenze (RIR)		
Altro		

Tab. F1 - Finalità del monitoraggio

### F.2 Chi effettua il self-monitoring

La tabella rileva, nell'ambito dell'auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio.

Gestore dell'impianto (controllo interno) – Personale Econet	X
Società terza contraente (controllo interno appaltato) – Delvit Chimica srl, Cosenza	X

Tab. F2 - Autocontrollo

### F.3 PARAMETRI DA MONITORARE

#### F.3.1 Controllo rifiuti in ingresso

La tabella F3 indica i controlli che l'azienda deve svolgere sul rifiuto in ingresso nell'ambito del self-monitoring.

Codice CER	Caratteristiche di pericolosità <sup>1</sup>	Quantità annua totale (t/anno)	Quantità specifica (t/t di rifiuti trattati)	Frequenza prelievo campioni rappresentativi	Parametri analizzati	Modalità di registrazione dei controlli	Anno di riferimento
Tutti i CER (*)	X	X	X	Semestrale ovvero ad ogni variazione della partita	Per rifiuti solidi Caratterizzazione rifiuto e test di cessione in acqua ex Dm 03/08/0  Per rifiuti liquidi pH, COD, NH <sub>4</sub> , Cloruri, Solfati, Fluoruri, Metalli ex tab. 3 all. 5 alla Parte Terza al D.Lgs 152/06 e smi), Idrocarburi totali	Rapporto di analisi interno firmato da tecnico iscritto al relativo Albo Professionale (mod. SVS)  Rapporto di analisi interno firmato da tecnico iscritto al relativo Albo Professionale (mod. SVL)	Tutti gli anni di validità dell'autorizzazione

(\*) Eccetto 20.03.04, 20.03.06 e 19.08.05 in quanto per tipologia e provenienza sono avviati all'impianto biologico senza necessità di caratterizzazione.

Tab. F3 - Controllo rifiuti in ingresso

### F.3.2 Impiego di Sostanze ausiliarie

La tabella F4 indica interventi previsti che comportano la riduzione/sostituzione di sostanze impiegate nel trattamento rifiuti, a favore di sostanze meno pericolose.

Nome della sostanza	Codice CAS	Frase di rischio	Quantità annua totale (t/anno)	Quantità specifica (t/t di rifiuto trattato)	Anno di riferimento
Acido solforico 25-36%	7664-93-2	R35	-	-	-
Acqua ossigenata 130 V	7722-84-1	R22-37, R38-41	-	-	-
Soda caustica 30%	1310-73-2	R35	-	-	-
Cloruro Ferrico 40%	7705-08-0	R34	-	-	-
Disemulsionante	--	R34	-	-	-
Ossido di calcio	1305-78-8	R36-R37-R38	-	-	-

Tab. F4 - Impiego di sostanze

<sup>1</sup> Così come definite all'Allegato III della Direttiva 91/689/CEE e all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs152/06.

### F.3.3 Risorsa idrica

La tabella F5 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per l'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica.

Tipologia	Anno di riferimento	Fase di utilizzo	Frequenza di lettura	Consumo annuo totale (m <sup>3</sup> /anno)	Consumo annuo specifico (m <sup>3</sup> /tonnellata di rifiuto trattato)	Consumo annuo per fasi di processo (m <sup>3</sup> /anno)	% ricircolo	Modalità di registrazione
Acqua di rete	X	Preparazione reagenti (latte di calce, polielettroliti) per trattamento chimico-fisico	Annuale	X	X	X	0%	Fattura commerciale municipalizzata
	X	Antincendio	Annuale	X	X	X	0%	
	X	Preparazione soluzione di ricircolo in Scrubbers	Annuale	X	X	X	100%	

Tab. F5 - Risorsa idrica

### F.3.4 Risorsa energetica

Le tabelle F6 ed F7 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa energetica:

N.ordine Attività IPPC e non o intero complesso	Tipologia risorsa energetica	Anno di riferimento	Tipo di utilizzo	Frequenza di rilevamento	Consumo annuo totale (KWh /anno)	Consumo annuo specifico (KWh /t di rifiuto trattato)	Consumo annuo per fasi di processo (KWh /anno)	Modalità di registrazione
	Energia elettrica	X	Trattamento rifiuti	annuale	X	X	X	Fattura commerciale Enel
	Energia elettrica	X	Uso uffici	annuale	X	-		
	Energia elettrica	X	Movimentazione rifiuti	annuale	X	X		

Tab. F6 - Combustibili

Risorsa energetica	Consumo termico (KWh/t di rifiuto trattato)	Consumo elettrico (KWh/t di rifiuto trattato)	Consumo totale (KWh/t di rifiuto trattato)
		X	X

Tab. F7 - Consumo energetico specifico

### F.3.5 Aria

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

- E1 relativo all'impianto di aspirazione e abbattimento emissioni a servizio degli impianti di trattamento chimico-fisico-biologico, disemulsione oli, stoccaggio oli e rifiuti liquidi in genere, carico e scarico emulsioni oleose, carico e scarico rifiuti liquidi, carico e scarico morchi e fondami, impianto di inertizzazione-stabilizzazione;
- E2 relativo all'impianto di aspirazione e abbattimento emissioni della linea di produzione e raffinazione di cdr e triturazione pneumatici fuori uso,



	Parametro (*)	E1	E2	Valori limiti	Frequenza controlli	Metodi (**)
Convenzionali e gas serra	Metano					
	Monossido di carbonio (CO)					
	Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> )					
	Idrofluorocarburi (HFC)					
	Protossido di azoto (N <sub>2</sub> O)					
	Ammoniaca	x		0,1 mg/Nmc	Semestrali	UNICHIM 632:1984
	Carbonio Organico Totale (COT)	x		-	Semestrali	UNI EN 13526
	Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )					
	Polifluorocarburi (PFC)					
	Esafluoruro di zolfo (SF <sub>6</sub> )					
Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> )						
Metalli e composti	Arsenico (As) e composti	x		1 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 14385:2004
	Cadmio (Cd) e composti	x		0,2 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 14385:2004
	Cromo VI (Cr) e composti	x		1 mg/Nmc	Semestrali	APAT IRSA CNR 3150 C
	Rame (Cu) e composti					
	Mercurio (Hg) e composti	x		0,2 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13211:2003
	Nichel (Ni) e composti	x		1 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 14385:2004
	Piombo (Pb) e composti	x		5 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 14385:2004
	Zinco (Zn) e composti					
Selenio (Se) e composti	x		1 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 14385:2004	
Sostanze organiche clorurate	Vanadio	x		5 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 14385:2004
	carbonio tetracloruro					
	Esaclorobenzene (HCB)					
	Esaclorocicloesano (HCH)					
	Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF)					
	Policlorobifenili (PCB)					
C. Org.	Benzene (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )	x		5 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	IPA	x		0,1 mg/Nmc	Semestrali	D.M. 25/08/2000 all. 3
	1,3 Butadiene	x		5 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	Bifenile	x		20 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	Fenolo	x		20 mg/Nmc	Semestrali	UNICHIM 504/124

	Piridina	x		20 mg/Nmc	Semestrali	NIOSH 2002
	Toluene	x		300 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	Xilene	x		300 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	n-Esano	x		150 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	Butil - ammina	x		20 mg/Nmc	Semestrali	NIOSH 2002
Altri composti	Cloro	x		5 mg/Nmc	Semestrali	UNICHIM 621:1983
	H <sub>2</sub> S	x		5 mg/Nmc	Semestrali	UNICHIM 634:1984
	Acido cianidrico	x		5 mg/Nmc	Semestrali	NIOSH 6010
	Polveri totali	x	x	10mg/Nmc	Semestrali	UNI-UNICHIM 13284/03
	Bromo	x		5 mg/Nmc	Semestrali	UNICHIM 621:1983
	Mercaptani	x		5 mg/Nmc	Semestrali	Gas Cromatografia CALOVAX C20M50
	Diazometano	x		5 mg/Nmc	Semestrali	Gas Cromatografia CALOVAX C20M50
	Diossano1,4	x		5 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	Acetaldeide	x		20 mg/Nmc	Semestrali	EPA TO-11A
	Acrilonitrile					
	Fosfina	x		1 mg/Nmc	Semestrali	UV-Visibile
	Difenil-ammina	x		20 mg/Nmc	Semestrali	NIOSH 2002
	Acetone	x		600 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	Stirene	x		150 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	Naftalene	x		20 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	Formaldeide	x		20 mg/Nmc	Semestrali	UNICHIM 430
Odori						

Tab. F8- Inquinanti monitorati

(\*) Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri significativi dell'impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell'allegato 1 del DM del 23 novembre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata attività produttiva) dopo una prima analisi, è possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del  $\Delta P$ , del pH, che documentino la non variazione dell'emissione rispetto all'analisi precedente.

(\*\*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l'analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.

Qualora per una emissione siano previste determinazioni analitiche di un inquinante mai indagato dall'azienda ma che può risultare pertinente con il ciclo produttivo o contemplato per la specifica attività in LG o BRef inserire un asterisco per il parametro seguito dalla seguente nota:

Al fine di caratterizzare compiutamente l'emissione e valutare l'effettiva presenza di parametri inquinanti non già valutati, ma indicati dalle linee guida di settore nazionali e sopranazionali, tali parametri saranno oggetto di almeno tre determinazioni, da effettuare con cadenza semestrale a partire dalla data di adeguamento, comunicata così come previsto dall'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 59/06. Qualora il valore massimo di concentrazione dei tre risultati analitici rilevati per il singolo parametro risulti inferiore o uguale al 10% del valore limite o al di sotto del limite di rilevabilità del metodo di riferimento, il parametro suddetto non sarà più oggetto del piano di monitoraggio nella specifica emissione. In tal caso, il monitoraggio del parametro dovrà essere effettuato regolarmente con frequenza indicata in tabella.

### F.3.6 Acqua in uscita dagli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi

Per ciascuno scarico qui sotto indicato (**A = Scarico diretto acque dei servizi in fognatura consortile; B = Scarico depuratore biologico in fognatura consortile e C = refluo in alimentazione all'impianto biologico**), in corrispondenza dei parametri elencati, la tabella riporta di seguito la frequenza specifica del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Parametri	A	B	C	Modalità di controllo		Metodi (*)
				Continuo	Discontinuo (data, ora, punto di prelievo)	
Volume acqua (m <sup>3</sup> /anno)	X	X	X	X		
pH	X	X	X	X		2060
Temperatura			X	X		2100
Conducibilità	X	X	X	X		2030
TOC	X	X	X		settimanale	
Solidi sospesi totali	X	X	X		settimanale	2090
BOD <sub>5</sub>	X	X	X		settimanale	5120
COD	X	X	X		settimanale	5130
Alluminio	X	X	X		settimanale	3050
Arsenico (As) e composti	X	X	X		settimanale	3080
Bario	X	X	X		settimanale	3090
Boro	X	X	X		settimanale	3110
Cadmio (Cd) e composti	X	X	X		settimanale	3120
Cromo (Cr) e composti	X	X	X		settimanale	3150
Cromo VI	X	X	X		settimanale	3150
Ferro	X	X	X		settimanale	3160
Manganese	X	X	X		settimanale	3190
Mercurio (Hg) e composti	X	X	X		settimanale	3200
Nichel (Ni) e composti	X	X	X		settimanale	3220
Piombo (Pb) e composti	X	X	X		settimanale	3230
Rame (Cu) e composti	X	X	X		settimanale	3250
Selenio	X	X	X		settimanale	3260
Stagno	X	X	X		settimanale	3280
Zinco (Zn) e composti	X	X	X		settimanale	3320
Cobalto (Co) e composti	X	X	X		settimanale	3140
Cianuri	X	X	X		mensile	4070

Cloro attivo libero	X	X	X		mensile	4080
Solfuri	X	X	X		mensile	4160
Solfiti	X	X	X		mensile	4150
Solfati	X	X	X		settimanale	4140
Cloruri	X	X	X		settimanale	4090
Fluoruri	X	X	X		settimanale	4100
Fosforo totale	X	X	X		settimanale	4110
Azoto totale			X		settimanale	4060
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	X	X	X		settimanale	4030
Azoto nitroso (come N)	X	X	X		settimanale	4050
Azoto nitrico (come N)	X	X	X		settimanale	4040
<u>Grassi e olii animali/vegetali</u>	X	X	X		settimanale	5160
<u>Idrocarburi totali</u>	X	X	X		mensile	5160
<u>Aldeidi</u>	X	X	X		mensile	5010
<u>Solventi organici azotati</u>	X	X	X		mensile	
<u>Tensioattivi totali</u>	X	X	X		mensile	Tensioattivi anionici: 5170; Tensioattivi non ionici: 5180
<u>Pesticidi</u>	X	X	X		mensile	Pesticidi clorurati: 5090; Pesticidi fosforati: 5100; Prodotti fitosanitari (pestidici, antiparassitari): 5060
<u>Dicloroetano-1,2 (DCE)</u>	X	X	X		mensile	
<u>Diclorometano (DCM)</u>	X	X	X		mensile	
<u>Cloroalcani (C10-13)</u>	X	X	X		mensile	
<u>Esaclorobenzene (HCB)</u>	X	X	X		mensile	
<u>Esaclorobutadiene (HCBD)</u>	X	X	X		mensile	
<u>Esaclorocicloesano (HCH)</u>	X	X	X		mensile	
<u>Pentaclorobenzene</u>	X	X	X		mensile	
<u>Composti organici alogenati</u>	X	X	X		mensile	
<u>Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX)</u>	X	X	X		mensile	
<u>Decabromo difenilettere</u>	X	X	X		mensile	
<u>Composti organostannici</u>	X	X	X		mensile	
<u>IPA</u>	X	X	X		mensile	5080
<u>Fenoli</u>	X	X	X		mensile	5070
<u>Nonilfenolo</u>	X	X	X		mensile	
<u>TKN</u>	X	X	X		mensile	
<u>Altre sostanze pericolose</u>	X	X	X		mensile	
<u>Altro</u>	X	X	X		mensile	
<u>Saggio di tossicità acuta <sup>(§)</sup></u>		X			mensile	8020

Tab. F9- Inquinanti monitorati

(§): il test di tossicità acuta deve essere svolto secondo quanto disposto dalla nota (5) della tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

Il monitoraggio dei parametri sottolineati va effettuato qualora gli stessi risultino pertinenti alla tipologia e alla provenienza del rifiuto in ingresso all'impianto di trattamento, anche sulla base del protocollo di accettazione rifiuti se presente.

(\*)Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l'analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.

### F.3.6.1 Monitoraggio delle acque sotterranee

Monitoraggio imposto dagli Enti Competenti in fase di autorizzazione. Si osserva che comunque, sotto tutto il pavimento industriale del capannone è stesa idonea geomembrana che consente di bloccare eventuali percolamenti da fratture o rotture della pavimentazione stessa. Pertanto è poco probabile che la falda possa essere inquinata da attività condotte nella piattaforma Econet.

Le tabelle seguenti indicano le caratteristiche dei punti di campionamento delle acque sotterranee:

Piezometro	Posizione piezometro	Coordinate Gauss - Boaga	Livello piezometrico medio della falda (m.s.l.m.)	Profondità del piezometro (m)	Profondità dei filtri (m)
1	Bianco lato Nord				
2	Bianco lato Sud				
3	Spia lato Nord				
4	Spia lato Sud				

Tab. F10 - Piezometri

Piezometro	Posizione piezometro	Misure quantitative	Livello statico (m.s.l.m.)	Livello dinamico (m.s.l.m.)	Frequenza misura
1	Bianco lato Nord				
2	Bianco lato Sud				
3	Spia lato Nord				
4	Spia lato Sud				

Tab. F11 - Misure piezometriche quantitative

Piezometro	Posizione piezometro	Misure qualitative	Parametri	Frequenza	Metodi
1	Bianco lato Nord	X	Alluminio	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3010
		X	Arsenico	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3080
		X	Cadmio	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3060
		X	Cromo Totale	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3080
		X	Cromo VI	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3080
		X	Ferro	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3090
		X	Manganese	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3120
		X	Mercurio	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3200

		X	Nichel	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3140
		X	Piombo	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3150
		X	Rame	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3170
		X	Selenio	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3260
		X	Zinco	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3230
		X	Boro	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3110
		X	Cianuri liberi	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 4050
		X	Fluoruri	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 4080
		X	Nitriti	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 4030
		X	Solfati	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 4120
		X	Benzene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
		X	Etilbenzene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
		X	Stirene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
		X	Toluene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
		X	Para-Xilene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
		X	Anilina	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
		X	Difenilamina	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
		X	p-Toluidina	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
		X	Nitrobenzene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
		X	1,2-Dinitrobenzene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
		X	1,3-Dinitrobenzene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
		X	Cloronitrobenzene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
		X	2-Clorofenolo	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5060
		X	2,4-Diclorofenolo	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5060
		X	2,4,6-Triclorofenolo	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5060
		X	Pentaclorofenolo	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n°

					5060
		X	Benzo(a)antracene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	Benzo(a)pirene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	Benzo(b)fluorantene(*)	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	Benzo(k)fluorantene(*)	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	Benzo(g,h,i)perilene(*)	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	Crisene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	Dibenzo(a,h)antracene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	Indeno(1,2,3-c,d)pirene(*)	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	Pirene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	Sommatoria(*)	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	PCB	Semestrale	IEC 61619
		X	Acrilammide	Semestrale	GAS MASSA
		X	1,4-Butadiene	Semestrale	GAS MASSA
		X	Ammoniaca	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 4010
		X	Nitrati	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 4020
		X	Materie in sospensione totali	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 2050
		X	Fosforo totale	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 4090
		X	Solventi clorurati	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5130
		X	Silice	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 4110
		X	Ossigeno disciolto	Semestrale	OSSIMETRO
		X	Coliformi totali	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 7010
		X	Coliformi fecali	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 7020
		X	Streptococchi fecali	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 7040
		X	Escherichia coli	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 7030
2	Bianco lato Sud		Come piezometro 1		
3	Spia lato Nord		Come piezometro 1		
4	Spia lato Sud		Come piezometro 1		

Tab. F12 – Misure piezometriche qualitative

### F.3.6.2 Monitoraggio fanghi derivanti dal trattamento di depurazione

Tipologia fango	Codice CER	Caratteristiche di pericolosità	Quantità annua totale prodotta (t/anno)	Quantità specifica (t/t di rifiuto trattato)	Parametri analizzati	Frequenza	Destinazione (R/D)	Modalità registrazione	Anno di riferimento
Fango derivante dalla sezione chimico-fisica	19.08.13*	H14			Metalli	semestrale	D	Registro carico/scarico rifiuti	
Fango derivante dalla sezione di trattamento biologico	19.08.12				LAS (linear alchil benzen solforato)	annuale	D	Registro carico/scarico rifiuti	
	19.08.12				AOX (composti organici alogenati)	annuale	D	Registro carico/scarico rifiuti	
	19.08.12				IPA (idrocarburi policiclici aromatici)	annuale	D	Registro carico/scarico rifiuti	
	19.08.12				PCB (policlorobifenili)	annuale	D	Registro carico/scarico rifiuti	
	19.08.12				PCDD (policlorodi benzodiossine) e PCDF (policlorodi benzofurani)	Due controlli nell'arco di validità dell'autorizzazione AIA	D	Registro carico/scarico rifiuti	

Tab. F13 – Parametri monitorati nei fanghi derivanti dal trattamento di depurazione

### F.3.7 Rumore

Le campagne di rilievi acustici prescritte ai paragrafi E.3.3 ed E.3.4 dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni nei punti concordati con ARPA e COMUNE;
- la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in base alla presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame.
- in presenza di potenziali ricettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in assenza degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale.



La Tabella F14 riporta le informazioni che la Ditta fornirà in riferimento alle indagini fonometriche prescritte:

Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio	Descrizione e localizzazione del punto (al perimetro/in corrispondenza di recettore specifico: descrizione e riferimenti univoci di localizzazione)	Categoria di limite da verificare (emissione, immissione assoluto, immissione differenziale)	Classe acustica di appartenenza del recettore	Modalità della misura (durata e tecnica di campionamento)	Campagna (Indicazione delle date e del periodo relativi a ciascuna campagna prevista)
1	Al perimetro in zona accettazione, vicino cancello di ingresso	Leq (A)	Zonizzazione acustica non determinata	Misura con modalità descritta nella nota (1). Durata di campionamento di tre ore in ogni postazione	Biennale (prossima campagna prevista per Luglio 2009)
2	Al perimetro, vicino cabina elettrica	Leq (A)	Zonizzazione acustica non determinata		
3	Al perimetro, vicino scrubber abbattimento emissioni "Sezione A" e zona scarico emulsioni	Leq (A)	Zonizzazione acustica non determinata		
4	Al perimetro, vicino zona di stoccaggio rifiuti	Leq (A)	Zonizzazione acustica non determinata		
5	Al perimetro, vicino vasca riserva idrica antincendio	Leq (A)	Zonizzazione acustica non determinata		
6	Al perimetro, vicino impianto abbattimento polveri da lavorazione CDR	Leq (A)	Zonizzazione acustica non determinata		

(1): Analisi di tipo globale misurando:

- 1) il livello continuo equivalente di pressione sonora;
- 2) i livelli di pressione efficace SPL (con ponderazione A e costante fast);
- 3) i livelli di massimo e minimo di pressione sonora di Lafmax e Lafmin;
- 4) analisi spettrale e campionamento delle grandezze preselezionate ad intervalli di tempo regolari.

Tab. F14 – Verifica d'impatto acustico

## F. Rifiuti

Le tabelle F10 e F11 riportano il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in ingresso ed uscita dal complesso.

### Rifiuti In Ingresso

CER autorizzati	Operazione autorizzata	Caratteristiche di pericolosità e frasi di rischio	Quantità annua (t) trattata	Quantità specifica (t di rifiuto in ingresso/t di rifiuto trattato)	Eventuali controlli effettuati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento
Codici Specchio	R/D	X	X	X	Scheda tecnica produttore e Verifica analitica della non pericolosità	Una volta l'anno	Mod. SVS del Sistema di Gestione Ambientale Certificato	X
Altri codici	R/D	X	X	X	Scheda	Una volta	Mod. SVS del	X

					tecnica produttore	l'anno	Sistema di Gestione Ambientale Certificato	
--	--	--	--	--	-----------------------	--------	---	--

Tab. F15 – Controllo rifiuti in ingresso

CER autorizzati in deroga al divieto generale	Destinazione miscela	Caratteristiche di pericolosità e frasi di rischio	Quantità annua (t) miscelata	Quantità specifica (t di rifiuto in ingresso/t di rifiuto miscelato)	Controlli effettuati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento
Tutti codici di cui ai gruppi di miscelazione P1-P11, NPP1-NPP3	R*	X	X	X	Tipizzazione rifiuto e analisi per avvio a recupero ex Dm 05/02/98 e smi. Esito prove di miscelabilità	Annuale	Scheda di miscelazione (mod. SDM del S.G.A.)	X
Tutti codici di cui ai gruppi di miscelazione P1-P11, NPP1-NPP3	D*	X	X	X	Tipizzazione rifiuto e analisi eluato. Esito prove di miscelabilità	Annuale	Scheda di miscelazione (mod. SDM del S.G.A.)	X
Tutti codici di cui ai gruppi di miscelazione P1-P11, NPP1-NPP3	T*	X	X	X	Tipizzazione rifiuto e % di S e Cl. Esito prove di miscelabilità	Annuale	Scheda di miscelazione (mod. SDM del S.G.A.)	X

Tab. F16 – Controllo rifiuti miscelati in deroga

\*R recupero D smaltimento T trattamento

CER non in deroga	Destinazione miscela	Caratteristiche di pericolosità e frasi di rischio	Quantità annua (t) miscelata	Quantità specifica (t di rifiuto in ingresso/t di rifiuto miscelato)	Controlli effettuati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento
Tutti codici di cui ai gruppi di miscelazione	R*	X	X	X	Tipizzazione rifiuto e analisi per avvio a	Annuale	Scheda di miscelazione (mod. SDM del S.G.A.)	X

NP1-NP8, G1-G40					recupero ex Dm 05/02/98 e smi. Esito prove di miscelabilità			
Tutti codici di cui ai gruppi di miscelazione NP1-NP8, G1-G40	D*	X	X	X	Tipizzazione rifiuto e analisi eluato. Esito prove di miscelabilità	Annuale	Scheda di miscelazione (mod. SDM del S.G.A.)	X
Tutti codici di cui ai gruppi di miscelazione NP1-NP8, G1-G40	T*	X	X	X	Tipizzazione rifiuto e % di S e Cl. Esito prove di miscelabilità	Annuale	Scheda di miscelazione (mod. SDM del S.G.A.)	X

Tab. F17 – Controllo rifiuti miscelati non in deroga

\*R recupero D smaltimento T trattamento

CER rifiuti liquidi	Quantità annua (t) comples- sivamente trattata	Caratteristiche di pericolosità e frasi di rischio	Quantità annua (t) solo trattamento chimico fisico	Quantità annua (t) trattamento chimico fisico e biologico	Controlli effettuati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento
Tutti (eccetto 20.03.04, 20.03.06)	X	X	X	X	Ph, COD, Idrocarburi totali, Azoto ammoniacale, Fluoruri, Cloruri, Solfati, Fosfati, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Alluminio, Arsenico,	Annuale	Analsi chimica (mod. SVL del S.G.A.)	X

					Bario, Boro, Ferro, Manganese, Mercurio, Selenio, Stagno			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

**Tab. F18 – Controllo rifiuti liquidi**

**Rifiuti in uscita**

La tabella F19 riporta il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in uscita dal complesso.

GER	Quantità annua prodotta (t)	Quantità specifica *	Eventuali controlli effettuati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento
Codici Specchio	X	X	1. Verifica analitica della non pericolosità 2. Verifica analitica per il corretto smaltimento 3. Verifica analitica per il corretto recupero	Una volta l'anno	Analisi da parte di Laboratorio terzo	X
Altri codici	X	X	1. Verifica analitica per il corretto smaltimento 2. Verifica analitica per il corretto recupero	Una volta l'anno	Analisi da parte di Laboratorio terzo	X

- riferita al quantitativo in t di rifiuto per tonnellata di rifiuti trattati nell'anno di monitoraggio.

**Tab. F19 – Controllo rifiuti in uscita**

**F.4 Gestione dell'impianto**

**F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici**

Le tabelle F16 e F17 specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli (sia sui parametri operativi che su eventuali perdite).

Impianto/parte di	Parametri	Perdite	Modalità
-------------------	-----------	---------	----------

esso/fase di processo	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase <sup>2</sup>	Modalità di controllo	Inquinante	di registrazione dei controlli
Ricezione rifiuti liquidi (eccetto 20.03.04, 20.03.06)	Vedi colonna 6 tab. F18	Annuale	Regime	Prelievo del campione e conservazione per un mese nell'archivio campioni. Analisi come da colonna 6 della tabella F18	-	Uso mod. SVL del Sistema di Gestione Ambientale certificato
Ricezione rifiuti solidi (solidi biodegradabili)	Vedi colonna 6 tab. F17	Annuale	Regime	Prelievo del campione e conservazione per un mese nell'archivio campioni. Analisi come da colonna 6 della tabella F15	-	Uso mod. SVS del Sistema di Gestione Ambientale certificato
Ricezione rifiuti solidi (solidi non biodegradabili)	Vedi colonna 6 tab. F17	Annuale	Regime	Prelievo del campione e conservazione per due mesi nell'archivio campioni. da colonna 6 della tabella F15	-	Uso mod. SVS del Sistema di Gestione Ambientale certificato
Trasferimento (tubature, pompe, valvole)	Eventuale Anomalia	Annuale	Regime	Visiva e tramite ausilio PLC	Emulsioni oleose, Rifiuti liquidi in genere	Uso mod. SMG del Sistema di Gestione Ambientale Certificato
Caricamento e mescolamento reattori	Eventuale Anomalia	Annuale	Regime	Visiva e tramite ausilio PLC	Emulsioni oleose, Rifiuti liquidi in genere	Uso mod. SMG del Sistema di Gestione Ambientale Certificato
Trattamenti biologici (*)	Q refluo in ingresso pH	In Continuo	Regime	Tramite ausilio PLC	-	Registrazione su PLC

<sup>2</sup> Specificare se durante la fase d'indagine l'impianto è a regime, in fase di avviamento o di arresto

	Conducibilità					
	Temperatura					
Trattamenti biologici (* )	TOC	Settima nale	Regime	Effettuazione analisi di laboratorio	-	Uso mod. QCI del Sistema di Gestione Ambientale Certificato
	Solidi sospesi totali					
	BOD <sub>5</sub>					
	COD					
	Alluminio					
	Arsenico (As) e composti					
	Bario					
	Boro					
	Cadmio (Cd) e composti					
	Cromo (Cr) e composti					
	Cromo VI					
	Ferro					
	Manganese					
	Mercurio (Hg) e composti					
	Nichel (Ni) e composti					
	Piombo (Pb) e composti					
	Rame (Cu) e composti					
	Selenio					
Stagno						
Zinco (Zn) e composti						
Cobalto (Co) e composti						
Trattamenti biologici (* )	Cianuri	Mensile	Regime	Effettuazione analisi di laboratorio	-	Uso mod. QCI del Sistema di Gestione Ambientale Certificato
	Cloro attivo libero					
	Solfuri					
	Solfiti					
	<u>Idrocarburi totali</u>					
	<u>Aldeidi</u>					
	<u>Solventi organici azotati</u>					
	<u>Tensioattivi totali</u>					
	<u>Pesticidi</u>					
	<u>Dicloroetano-1,2 (DCE)</u>					
	<u>Diclorometano (DCM)</u>					

	<u>Cloroalcani (C10-13)</u>					
	<u>Esaclorobenzene (HCB)</u>					
	<u>Esaclorobutadiene (HCBD)</u>					
	<u>Esaclorocicloesano (HCH)</u>					
	<u>Pentaclorobenzen</u> <u>e</u>					
	<u>Composti organici alogenati</u>					
	<u>Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX)</u>					
	<u>Decabromo difenilitere</u>					
	<u>Composti organostannici</u>					
	<u>IPA</u>					
	<u>Fenoli</u>					
	<u>Nonilfenolo</u>					
	<u>TKN</u>					
	<u>Altre sostanze pericolose</u>					
	<u>Altro</u>					
	<u>Saggio di tossicità acuta</u>					
Trattamenti chimico-fisici nei Reattori da R4 ad R8	<u>Azoto ammoniacale</u>	Mensile per ciascun reattore	Regime	Effettuazione analisi di laboratorio	-	Uso mod. TCF del Sistema di Gestione Ambientale Certificato
	<u>Cloruri</u>					
	<u>Solfati</u>					
	<u>Fluoruri</u>					
	<u>COD</u>					
	<u>Idrocarburi totali</u>					
	<u>Tensioattivi totali</u>					
<u>Dosaggio reagenti</u>	Totale giornaliero	Regime	-	-	Uso SMG del Sistema di Gestione Ambientale Certificato	
Sistemi di estrazione e di abbattimento effluenti gassosi linea A	Analisi completa di tipizzazione rifiuto liquido da lavaggio scrubbers	Annuale	Regime	Effettuazione analisi di laboratorio esterno	-	Referto di analisi
Sistemi di estrazione e di abbattimento effluenti gassosi	Analisi completa di tipizzazione polveri trattenute dai filtri	Annuale	Regime	Effettuazione analisi di laboratorio esterno	-	Referto di analisi

Linea B						
Linea dei fanghi	Analisi completa di tipizzazione fanghi imp. biologico (CER 19.08.11*/12)	Annuale	Regime	Effettuazione analisi di laboratorio esterno	-	Referto di analisi
Linea dei fanghi	Analisi completa di tipizzazione fanghi imp. chimico-fisico (CER 19.08.13*/14)	Annuale	Regime	Effettuazione analisi di laboratorio esterno	-	Referto di analisi
Linea dei fanghi	Analisi completa di tipizzazione miscela di fanghi biologici e chimico-fisici (CER 19.08.13*/14)	Annuale	Regime	Effettuazione analisi di laboratorio esterno	-	Referto di analisi
Spazzamento impianto	Analisi completa di tipizzazione polveri da spazzamento aree impianto (CER 19.12.11*/12)	Annuale	Regime	Effettuazione analisi di laboratorio esterno	-	Referto di analisi

Tab. F20- Controlli sui punti critici

(\*) Con riferimento sia all'alimentazione dal bacino di equalizzazione che all'uscita dal depuratore

Impianto/parte di esso/fase di processo	Tipo di intervento	Frequenza
Ricezione (campionamento/ingresso impianto)	Taratura pesa a ponte	Annuale
Trasferimento (tubature, pompe, valvole)	Manutenzione programmata	Come da contatore su programma PLC (all.1)
Pretrattamenti meccanici	Manutenzione programmata	Come da contatore su programma PLC (all.1)
Caricamento e mescolamento reattori	Manutenzione programmata	Come da contatore su programma PLC (all.1)
Trattamenti biologici	Calibrazione strumento in lettura continua di Ph, Conducibilità e Temperatura con standard noti	Settimanale
Trattamenti biologici	Manutenzione strumenti di laboratorio	Come da libretti d'uso e manutenzione



<b>Sistemi di estrazione e di abbattimento effluenti gassosi Linea A</b>	<b>Come da registro manutenzione impianto</b>	<b>Come da registro manutenzione impianto</b>
<b>Sistemi di estrazione e di abbattimento effluenti gassosi Linea B</b>	<b>Come da registro manutenzione impianto</b>	<b>Come da registro manutenzione impianto</b>
<b>Linea fanghi</b>	<b>Manutenzione programmata</b>	<b>Come da contatore su programma PLC (all.1)</b>

Tab. F21– Interventi di manutenzione dei punti critici individuati

#### F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)

Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio (materie ausiliarie, rifiuti in ingresso e in uscita) e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

<b>Aree stoccaggio</b>			
<b>Tipologia</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
<b>Bacini di contenimento (n° 1)</b>	<b>Verifica integrità</b>	<b>Quinquennale</b>	<b>Registro</b>
<b>Serbatoi (da D1 a D25)</b>	<b>Prove di tenuta e verifica d'integrità strutturale</b>	<b>Biennale</b>	<b>Registro</b>
<b>Vasche (per lo stoccaggio delle emulsioni oleose) (da S1 ad S3)</b>	<b>Prove di tenuta e verifica d'integrità strutturale</b>	<b>Quinquennale</b>	<b>Registro</b>

